

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
5 marzo 2014

Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 204/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (DOP)]** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati ⁽¹⁾** 10
- ★ **Regolamento (UE) n. 206/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO₂ ⁽¹⁾** 27

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

RACCOMANDAZIONI

2014/117/UE:


★ Raccomandazione della Commissione, del 3 marzo 2014, relativa all'istituzione e all'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

2014/118/UE:

★ Raccomandazione della Commissione, del 3 marzo 2014, sul monitoraggio di tracce di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti ⁽¹⁾	39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

★ Regolamento interno	41
------------------------------------	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

consultato il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive dovrebbero evitare di ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro. Standard elevati di salute e sicurezza, trattandosi di diritti fondamentali, non dovrebbero essere considerati come vincoli e devono essere applicati senza eccezioni a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa a prescindere dalle dimensioni.
- (2) L'articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, stabilisce che ogni

lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione, che si basa sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale, nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
- (4) Le direttive del Consiglio 92/58/CEE ⁽⁴⁾, 92/85/CEE ⁽⁵⁾, 94/33/CE ⁽⁶⁾ e 98/24/CE ⁽⁷⁾, nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura. È pertanto opportuno modificare tali direttive allo scopo di allinearle al nuovo sistema di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).

⁽⁵⁾ Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

⁽⁷⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁽⁸⁾ Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

⁽¹⁾ GU C 204 del 9.8.2008, pag. 47.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

- (5) Le modifiche sono necessarie per garantire la continuità dell'efficacia di tali direttive. Lo scopo della presente direttiva non è di modificare l'ambito di applicazione di tali direttive. La presente direttiva intende mantenere e non ridurre il livello di protezione dei lavoratori garantito da tali direttive. È tuttavia opportuno, alla luce dei progressi tecnologici in corso, che tali direttive siano oggetto di una revisione periodica a norma dell'articolo 17 *bis* della direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, al fine di garantire la coerenza della legislazione ed un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose. È opportuno prestare particolare attenzione ai lavoratori dipendenti nei settori in cui è frequente il contatto con sostanze e miscele pericolose.
- (6) Le modifiche alla direttiva 92/85/CEE non affrontano la questione delle sostanze e miscele pericolose che possono influenzare negativamente la fertilità delle lavoratrici gestanti o delle lavoratrici puerpere o in fase di allattamento, poiché lo scopo della presente direttiva è unicamente quello di aggiornare i riferimenti e la terminologia indicati in tale direttiva. Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione delle evidenze scientifiche riguardo a questo problema, unitamente alla maggiore sofisticazione della classificazione di tali effetti, la Commissione dovrebbe considerare lo strumento più opportuno per affrontare tali effetti.
- (7) Le modifiche alle direttive 92/85/CEE e 94/33/CE dovrebbero allineare l'approccio adottato in tali direttive al testo già adottato ai sensi della direttiva 98/24/CE, in quanto i termini «sostanze etichettate», nella sezione A, punto 3, lettera a), dell'allegato I della direttiva 92/85/CEE e «sostanze e preparati classificati» nella Sezione I, punto 3, lettera a), dell'allegato della direttiva 94/33/CE, sono sostituiti dall'espressione «sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione». La presente direttiva non impone obblighi ai datori di lavoro per quanto riguarda la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Indipendentemente dal fatto che le sostanze o le miscele siano immesse o meno sul mercato, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio per tutti gli agenti chimici pericolosi a norma della direttiva 98/24/CE.
- (8) La sezione I, punto 2, e la sezione II, punto 1, dell'allegato della direttiva 94/33/CE contengono riferimenti alle direttive del Consiglio 90/679/CEE ⁽²⁾ e 90/394/CEE ⁽³⁾,

entrambe abrogate. Tali riferimenti dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti alle disposizioni pertinenti della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e della direttiva 2004/37/CE.

- (9) In conformità dell'articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione a tale riguardo e le parti sociali hanno indicato che sarebbe utile una guida esplicativa, in particolare per le piccole e medie imprese.
- (10) A seguito di tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un'azione dell'Unione e ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 154 del trattato.
- (11) Al termine della seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno voluto avviare il processo che avrebbe potuto condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 155 del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 92/58/CEE

La direttiva 92/58/CEE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente direttiva non riguarda le disposizioni relative all'immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti e/o attrezzature, salvo espliciti riferimenti contenuti in altre disposizioni dell'Unione.»

- 2) all'allegato I, il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

⁽¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 23).

⁽³⁾ Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 23).

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/54/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)»;

3) all'allegato II, la sezione 3.2 è così modificata:

- a) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato;
- b) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»:

«(***) Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente all'allegato III, punto 5, secondo comma, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;

4) l'allegato III è così modificato:

- a) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o

simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;

- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;

- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose»

- b) al punto 5, primo e secondo comma, il termine «preparati» è sostituito da «miscela».

Articolo 2

Modifica della direttiva 92/85/CEE

L'allegato I della direttiva 92/85/CEE è così modificato:

1) la sezione A è così modificata:

- a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

(*) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;

- b) il punto 3 è così modificato:

- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'allegato II;

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371).

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) agenti chimici che figurano nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).»;

2) la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 94/33/CEE

L'allegato della direttiva 94/33/CE è così modificato:

1) la sezione I è così modificata:

a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punti 3 e 4, della

direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;

b) il punto 3 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

— tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

— corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1 C (H314),

— gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221),

— aerosol infiammabili, categoria 1 (H222),

— liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225),

— esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

— sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);

— perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241),

— tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371),

— tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373),

— sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334),

— sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317),

- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.08, pag. 1);

ii) la lettera b) è soppressa;

iii) la lettera c) è soppressa;

iv) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Sostanze e miscele di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50);

2) alla sezione II, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Processi e lavori figuranti nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE».

Articolo 4

Modifiche della direttiva 98/24/CE

La direttiva 98/24/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, la lettera b) è così modificata:

a) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico e/o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio (*), indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

b) il punto ii) è soppresso;

c) il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell'articolo 3»;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)),

(*) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1);

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1), il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— dell'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006;»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi che siano necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, laddove né il regolamento (CE) n. 1907/2006 né il regolamento (CE) n. 1272/2008 contemplino l'obbligo di fornire informazioni».

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2004/37/CE

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

(*) Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28);

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) agente cancerogeno:

i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo

alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1);

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) agente mutageno:

sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

3) all'articolo 4, paragrafo 1, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»;

4) all'articolo 5, paragrafo 2, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»;

5) all'articolo 6, lettera b), il termine «preparati» è sostituito da «miscele»;

6) nel titolo dell'allegato I, il termine «preparati» è sostituito da «miscele».

Articolo 6

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 204/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione "Aceituna de Mallorca" / "Aceituna Mallorquina" / "Oliva de Mallorca" / "Oliva Mallorquina" presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione "Aceituna de Mallorca" / "Aceituna Mallorquina" / "Oliva de Mallorca" / "Oliva Mallorquina" deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 276 del 25.9.2013, pag. 17.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 205/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1260/2013 definisce un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile.
- (2) Al fine di garantire che i dati sulla popolazione e sugli eventi di stato civile trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1260/2013 siano di qualità elevata, comparabili e coerenti nonché allo scopo di consentire l'elaborazione a livello dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati dovrebbero essere disaggregati.
- (3) I dati dovrebbero essere pertanto trasmessi alla Commissione disaggregati per unità territoriali, conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽²⁾.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

- a) «età» a una data determinata (data di riferimento o data dell'evento): l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di nascita e la data determinata, espresso in anni compiuti;
- b) «paese di nascita» di un individuo: il paese di dimora abituale (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) della madre di tale individuo al momento del parto o, in mancanza di tale dato, il paese (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) in cui è avvenuta la nascita;
- c) «paese di nascita della madre»: il «paese di nascita» della madre;
- d) «cittadinanza»: lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale;
- e) «ordine di nascita vitale»: l'ordine numerico della nascita vitale registrato in relazione a tutti i precedenti nati vivi della madre;
- f) «mese dell'evento»: il mese civile in cui si è verificato l'evento;
- g) «anno di nascita»: l'anno civile in cui si è verificata la nascita;
- h) «Stato membro»: un paese membro dell'Unione europea al termine dell'anno di riferimento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce condizioni uniformi per le disaggregazioni di dati di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013 nonché per i termini di trasmissione e per le revisioni di tali dati.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

⁽¹⁾ GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

Disaggregazioni e tabelle statistiche

Le disaggregazioni dei dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (UE) n. 1260/2013 sono stabilite nell'allegato I.

Le tabelle statistiche da trasmettere alla Commissione (Eurostat) sono stabilite nell'allegato II.

Articolo 4

Termini di trasmissione

1. Ogni anno, entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati provvisori sulla popolazione totale, sul totale dei nati vivi e sul totale dei morti a livello nazionale, come specificato nell'allegato II, punto 1.

2. Ogni anno, entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati a livello nazionale e regionale, come specificato nell'allegato II, punto 2, e i relativi metadati standard di riferimento (conformemente alla definizione della struttura di metadati stabilita per la Euro SDMX Metadata Structure) per l'anno di riferimento.

3. Ogni anno, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati mensili provvisori sul totale dei nati vivi e dei morti, come specificato nell'allegato II, punto 3, ciascuno riguardante almeno i primi sei mesi dell'anno di riferimento stesso.

Articolo 5

Revisioni di dati

1. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di eventuali revisioni previste dei dati trasmessi a norma dell'arti-

colo 4, paragrafo 2, almeno una settimana prima della diffusione dei dati riveduti nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati riveduti al più tardi entro una settimana dalla loro diffusione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati riveduti trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano coerenti con l'insieme di dati trasmessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

DISAGGREGAZIONI DI DATI

Ai fini della disaggregazione dei dati statistici di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013 si utilizzano le disaggregazioni indicate nel seguito.

La variabile «Sconosciuto» deve contenere una percentuale inferiore al 5 % delle occorrenze della variabile «Totale» nell'ambito della medesima distribuzione.

1. Età

Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(0)	Totale	Totale
(1)	Meno di 5 anni	
(1.1)		Meno di 1 anno
(1.2)		1 anno
(1.3)		2 anni
(1.4)		3 anni
(1.5)		4 anni
(2)	5-9 anni	
(2.1)		5 anni
(2.2)		6 anni
(2.3)		7 anni
(2.4)		8 anni
(2.5)		9 anni
(3)	10-14 anni	
(3.1)		10 anni
(3.2)		11 anni
(3.3)		12 anni
(3.4)		13 anni
(3.5)		14 anni
(4)	15-19 anni	
(4.1)		15 anni
(4.2)		16 anni
(4.3)		17 anni
(4.4)		18 anni
(4.5)		19 anni

Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(5)	20-24 anni	
(5.1)		20 anni
(5.2)		21 anni
(5.3)		22 anni
(5.4)		23 anni
(5.5)		24 anni
(6)	25-29 anni	
(6.1)		25 anni
(6.2)		26 anni
(6.3)		27 anni
(6.4)		28 anni
(6.5)		29 anni
(7)	30-34 anni	
(7.1)		30 anni
(7.2)		31 anni
(7.3)		32 anni
(7.4)		33 anni
(7.5)		34 anni
(8)	35-39 anni	
(8.1)		35 anni
(8.2)		36 anni
(8.3)		37 anni
(8.4)		38 anni
(8.5)		39 anni
(9)	40-44 anni	
(9.1)		40 anni
(9.2)		41 anni
(9.3)		42 anni
(9.4)		43 anni
(9.5)		44 anni

Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(10)	45-49 anni	
(10.1)		45 anni
(10.2)		46 anni
(10.3)		47 anni
(10.4)		48 anni
(10.5)		49 anni
(11)	50-54 anni	
(11.1)		50 anni
(11.2)		51 anni
(11.3)		52 anni
(11.4)		53 anni
(11.5)		54 anni
(12)	55-59 anni	
(12.1)		55 anni
(12.2)		56 anni
(12.3)		57 anni
(12.4)		58 anni
(12.5)		59 anni
(13)	60-64 anni	
(13.1)		60 anni
(13.2)		61 anni
(13.3)		62 anni
(13.4)		63 anni
(13.5)		64 anni
(14)	65-69 anni	
(14.1)		65 anni
(14.2)		66 anni
(14.3)		67 anni
(14.4)		68 anni
(14.5)		69 anni

Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(15)	70-74 anni	
(15.1)		70 anni
(15.2)		71 anni
(15.3)		72 anni
(15.4)		73 anni
(15.5)		74 anni
(16)	75-79 anni	
(16.1)		75 anni
(16.2)		76 anni
(16.3)		77 anni
(16.4)		78 anni
(16.5)		79 anni
(17)	80-84 anni	
(17.1)		80 anni
(17.2)		81 anni
(17.3)		82 anni
(17.4)		83 anni
(17.5)		84 anni
(18)	85-89 anni	
(18.1)		85 anni
(18.2)		86 anni
(18.3)		87 anni
(18.4)		88 anni
(18.5)		89 anni
(19)	90-94 anni	
(19.1)		90 anni
(19.2)		91 anni
(19.3)		92 anni
(19.4)		93 anni
(19.5)		94 anni

Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(20)	95-99 anni	
(20.1)		95 anni
(20.2)		96 anni
(20.3)		97 anni
(20.4)		98 anni
(20.5)		99 anni
(21)	100 anni e più (*)	
(21.1)		100 anni
(21.2)		101 anni
(21.3)		102 anni
(21.4)		103 anni
(21.5)		104 anni
(21.6)		105 anni
(21.7)		106 anni
(21.8)		107 anni
(21.9)		108 anni
(21.10)		109 anni
(21.11)		110 anni e più (**)

(*) La disaggregazione per anno di età (AGE.H) è richiesta fino a «110 anni e più»; Eurostat diffonde tuttavia i dati per anno di età solamente fino a «100 anni e più» (a livello nazionale e NUTS 2).

(**) La disaggregazione per classi di età quinquennali (AGE.L) è richiesta fino a «100 anni e più»; Eurostat diffonde tuttavia i dati per classi di età quinquennali solamente fino a «90 anni e più» (livello NUTS 3).

La variabile «Sconosciuta» non va utilizzata. Le occorrenze in cui l'«Età» è sconosciuta vengono ridistribuite sulla base delle migliori stime nazionali.

2. Età della madre

Età della madre	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGM.L	AGM.H
(0)	Totale	Totale
(1)	14 anni o meno	14 anni o meno
(2)	15-19 anni	
(2.1)		15 anni
(2.2)		16 anni

Età della madre	Livello di disgregazione minimo	Livello di disgregazione elevato
Identificativo	AGM.L	AGM.H
(2.3)		17 anni
(2.4)		18 anni
(2.5)		19 anni
(3)	20-24 anni	
(3.1)		20 anni
(3.2)		21 anni
(3.3)		22 anni
(3.4)		23 anni
(3.5)		24 anni
(4)	25-29 anni	
(4.1)		25 anni
(4.2)		26 anni
(4.3)		27 anni
(4.4)		28 anni
(4.5)		29 anni
(5)	30-34 anni	
(5.1)		30 anni
(5.2)		31 anni
(5.3)		32 anni
(5.4)		33 anni
(5.5)		34 anni
(6)	35-39 anni	
(6.1)		35 anni
(6.2)		36 anni
(6.3)		37 anni
(6.4)		38 anni
(6.5)		39 anni
(7)	40-44 anni	
(7.1)		40 anni
(7.2)		41 anni

Età della madre	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGM.L	AGM.H
(7.3)		42 anni
(7.4)		43 anni
(7.5)		44 anni
(8)	45-49 anni	
(8.1)		45 anni
(8.2)		46 anni
(8.3)		47 anni
(8.4)		48 anni
(8.5)		49 anni
(9)	50 anni e più	50 anni e più
(99)	Sconosciuta	Sconosciuta

3. Paese di nascita

Paese di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	COB.M
(0)	Totale
(1)	Nato nel paese
(2)	Non nato nel paese
(2.1)	Nato in un altro Stato membro
(2.2)	Nato al di fuori dell'UE
(9)	Sconosciuto

4. Paese di nascita della madre

Paese di nascita della madre	Disaggregazione unica
Identificativo	CBM
(0)	Totale
(1)	Nata nel paese
(2)	Non nata nel paese
(2.1)	Nata in un altro Stato membro
(2.2)	Nata al di fuori dell'UE
(9)	Sconosciuto

5. Paese di cittadinanza

Paese di cittadinanza	Disaggregazione unica
Identificativo	COC.M
(0)	Totale
(1)	Cittadino del paese
(2)	Cittadino di un altro paese
(2.1)	Cittadino di un altro Stato membro
(2.2)	Cittadino di uno Stato non membro dell'UE
(3)	Apolide
(9)	Sconosciuto

Una persona con due o più cittadinanze viene assegnata a un solo paese di cittadinanza, da determinare nel seguente ordine:

- paese dichiarante; oppure
- se la persona non è cittadina del paese dichiarante: altro Stato membro; oppure
- se la persona non è cittadina di un altro Stato membro: altro paese extra-UE.

Nei casi di doppia cittadinanza in cui entrambi i paesi sono Stati membri dell'UE ma nessuno è il paese dichiarante, gli Stati membri determinano il paese di cittadinanza da assegnare.

6. Paese di cittadinanza della madre

Paese di cittadinanza della madre	Disaggregazione unica
Identificativo	CCM
(0)	Totale
(1)	Cittadina del paese
(2)	Cittadina di un altro paese
(2.1)	Cittadina di un altro Stato membro
(2.2)	Cittadina di uno Stato non membro dell'UE
(3)	Apolide
(9)	Sconosciuto

Valgono le stesse specifiche tecniche della voce «Paese di cittadinanza».

7. Zona geografica

Zona geografica	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione medio	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	GEO.L	GEO.M	GEO.H
Classificazione NUTS	Livello NUTS 0 (territorio del paese)	Tutte le denominazioni geografiche o le regioni statistiche di livello NUTS 2	Tutte le denominazioni geografiche o le regioni statistiche di livello NUTS 3
(99999)		Sconosciuta	Sconosciuta

La versione della classificazione o delle regioni statistiche NUTS utilizzata deve essere quella in vigore alla fine dell'anno di riferimento.

8. Ordine di nascita vitale (biologico)

Ordine di nascita vitale	Disaggregazione unica
Identificativo	LBO
(0)	Totale
(1)	Primo
(2)	Secondo
(3)	Terzo
(4)	Quarto e oltre
(9)	Sconosciuto

In caso di parti multipli ciascun bambino nato vivo è conteggiato separatamente. Il conteggio non comprende i decessi fetali e prescinde dal fatto che tutte le nascite vitali siano avvenute all'interno o al di fuori del matrimonio o in unioni giuridiche attuali o precedenti nonché dal fatto che, alla data di riferimento, i bambini nati vivi siano in vita, siano deceduti o vivano o meno con la madre.

9. Mese dell'evento

Mese dell'evento	Disaggregazione unica
Identificativo	MOC
(0)	Totale
(1)	Gennaio
(2)	Febbraio
(3)	Marzo
(4)	Aprile
(5)	Maggio
(6)	Giugno
(7)	Luglio
(8)	Agosto
(9)	Settembre
(10)	Ottobre
(11)	Novembre
(12)	Dicembre
(99)	Sconosciuto

10. Sesso

Sesso	Disaggregazione unica
Identificativo	SEX
(0)	Totale
(1)	Maschio
(2)	Femmina

La variabile «Sconosciuto» non va utilizzata. Le occorrenze in cui il «Sesso» è sconosciuto vengono ridistribuite sulla base delle migliori stime nazionali.

11. Anno di nascita

Anno di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	YOB.H
(0)	Totale
(1)	Anno di riferimento
(2)	Anno di riferimento - 1
(3)	Anno di riferimento - 2
(4)	Anno di riferimento- 3
(5)	Anno di riferimento - 4
(6)	Anno di riferimento - 5
(7)	Anno di riferimento - 6
(8)	Anno di riferimento - 7
(9)	Anno di riferimento - 8
(10)	Anno di riferimento - 9
(11)	Anno di riferimento - 10
(12)	Anno di riferimento - 11
(13)	Anno di riferimento - 12
(14)	Anno di riferimento - 13
(15)	Anno di riferimento - 14
(16)	Anno di riferimento - 15
(17)	Anno di riferimento - 16
(18)	Anno di riferimento - 17
(19)	Anno di riferimento - 18
(20)	Anno di riferimento - 19
(21)	Anno di riferimento - 20
(22)	Anno di riferimento - 21
(23)	Anno di riferimento - 22
(24)	Anno di riferimento - 23
(25)	Anno di riferimento - 24
(26)	Anno di riferimento - 25
(27)	Anno di riferimento - 26
(28)	Anno di riferimento - 27

Anno di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	YOB.H
(29)	Anno di riferimento - 28
(30)	Anno di riferimento - 29
(31)	Anno di riferimento - 30
(32)	Anno di riferimento - 31
(33)	Anno di riferimento - 32
(34)	Anno di riferimento - 33
(35)	Anno di riferimento - 34
(36)	Anno di riferimento - 35
(37)	Anno di riferimento - 36
(38)	Anno di riferimento - 37
(39)	Anno di riferimento - 38
(40)	Anno di riferimento - 39
(41)	Anno di riferimento - 40
(42)	Anno di riferimento - 41
(43)	Anno di riferimento - 42
(44)	Anno di riferimento - 43
(45)	Anno di riferimento - 44
(46)	Anno di riferimento - 45
(47)	Anno di riferimento - 46
(48)	Anno di riferimento - 47
(49)	Anno di riferimento - 48
(50)	Anno di riferimento - 49
(51)	Anno di riferimento - 50
(52)	Anno di riferimento - 51
(53)	Anno di riferimento - 52
(54)	Anno di riferimento - 53
(55)	Anno di riferimento - 54
(56)	Anno di riferimento - 55
(57)	Anno di riferimento - 56
(58)	Anno di riferimento - 57
(59)	Anno di riferimento - 58
(60)	Anno di riferimento - 59

Anno di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	YOB.H
(61)	Anno di riferimento - 60
(62)	Anno di riferimento - 61
(63)	Anno di riferimento - 62
(64)	Anno di riferimento - 63
(65)	Anno di riferimento - 64
(66)	Anno di riferimento - 65
(67)	Anno di riferimento - 66
(68)	Anno di riferimento - 67
(69)	Anno di riferimento - 68
(70)	Anno di riferimento - 69
(71)	Anno di riferimento - 70
(72)	Anno di riferimento - 71
(73)	Anno di riferimento - 72
(74)	Anno di riferimento - 73
(75)	Anno di riferimento - 74
(76)	Anno di riferimento - 75
(77)	Anno di riferimento - 76
(78)	Anno di riferimento - 77
(79)	Anno di riferimento - 78
(80)	Anno di riferimento - 79
(81)	Anno di riferimento - 80
(82)	Anno di riferimento - 81
(83)	Anno di riferimento - 82
(84)	Anno di riferimento - 83
(85)	Anno di riferimento - 84
(86)	Anno di riferimento - 85
(87)	Anno di riferimento - 86
(88)	Anno di riferimento - 87
(89)	Anno di riferimento - 88
(90)	Anno di riferimento - 89
(91)	Anno di riferimento - 90
(92)	Anno di riferimento - 91

Anno di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	YOB.H
(93)	Anno di riferimento - 92
(94)	Anno di riferimento - 93
(95)	Anno di riferimento - 94
(96)	Anno di riferimento - 95
(97)	Anno di riferimento - 96
(98)	Anno di riferimento - 97
(99)	Anno di riferimento - 98
(100)	Anno di riferimento - 99
(101)	Anno di riferimento - 100
(102)	Anno di riferimento - 101
(103)	Anno di riferimento - 102
(104)	Anno di riferimento - 103
(105)	Anno di riferimento - 104
(106)	Anno di riferimento - 105
(107)	Anno di riferimento - 106
(108)	Anno di riferimento - 107
(109)	Anno di riferimento - 108
(110)	Anno di riferimento - 109
(111)	Anno di riferimento - 110 o anteriore (*)

(*) La disaggregazione per anno di nascita (YOB.H) è richiesta fino a «Anno di riferimento — 110 anni o anteriore»; Eurostat diffonde tuttavia i dati per anno di nascita fino a «Anno di riferimento — 100 anni o anteriore» (a livello nazionale e NUTS 2).

La variabile «Sconosciuto» non va utilizzata. Le occorrenze in cui l'«Anno di nascita» è sconosciuto vengono ridistribuite sulla base delle migliori stime nazionali.

12. Anno di nascita della madre

Anno di nascita della madre	Disaggregazione unica
Identificativo	YBM
(0)	Totale
(1)	Anno di riferimento - 14 o posteriore
(2)	Anno di riferimento - 15
(3)	Anno di riferimento - 16
(4)	Anno di riferimento - 17
(5)	Anno di riferimento - 18

Anno di nascita della madre	Disaggregazione unica
Identificativo	YBM
(6)	Anno di riferimento - 19
(7)	Anno di riferimento - 20
(8)	Anno di riferimento - 21
(9)	Anno di riferimento - 22
(10)	Anno di riferimento - 23
(11)	Anno di riferimento - 24
(12)	Anno di riferimento - 25
(13)	Anno di riferimento - 26
(14)	Anno di riferimento - 27
(15)	Anno di riferimento - 28
(16)	Anno di riferimento - 29
(17)	Anno di riferimento - 30
(18)	Anno di riferimento - 31
(19)	Anno di riferimento - 32
(20)	Anno di riferimento - 33
(21)	Anno di riferimento - 34
(22)	Anno di riferimento - 35
(23)	Anno di riferimento - 36
(24)	Anno di riferimento - 37
(25)	Anno di riferimento - 38
(26)	Anno di riferimento - 39
(27)	Anno di riferimento - 40
(28)	Anno di riferimento - 41
(29)	Anno di riferimento - 42
(30)	Anno di riferimento - 43
(31)	Anno di riferimento - 44
(32)	Anno di riferimento - 45
(33)	Anno di riferimento - 46
(34)	Anno di riferimento - 47
(35)	Anno di riferimento - 48
(36)	Anno di riferimento - 49
(37)	Anno di riferimento - 50 o anteriore
(99)	Sconosciuto

ALLEGATO II

TABELLE STATISTICHE

1. Dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Tabella	Titolo	Disaggregazioni da incrociare
POPDB	Popolazione	GEO.L
LVBDB	Nati vivi	GEO.L
DTHDB	Morti	GEO.L

2. Dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Tabella	Titolo	Disaggregazioni da incrociare
POP01	Popolazione per età, sesso e regione (livello 2) di residenza	GEO.M, AGE.H, SEX
POP02	Popolazione per età, sesso e regione (livello 3) di residenza	GEO.H, AGE.L, SEX
LVB01	Nati vivi per mese dell'evento	GEO.L, MOC
LVB02	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e regione (livello 2) di residenza della madre	GEO.M, AGM.H, YBM
LVB03	Nati vivi per età della madre e regione (livello 3) di residenza della madre	GEO.H, AGM.L
LVB04	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e paese di nascita della madre	GEO.L, AGM.H, YBM, CBM
LVB05	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e paese di cittadinanza della madre	GEO.L, AGM.H, YBM, CCM
LVB06	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e ordine di nascita vitale	GEO.L, AGM.H, YBM, LBO
LVB07	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e sesso del neonato	GEO.L, AGM.H, YBM, SEX
DTH01	Morti per mese dell'evento	GEO.L, MOC
DTH02	Morti per sesso, età, anno di nascita e regione (livello 2) di residenza	GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H
DTH03	Morti per sesso, età e regione (livello 3) di residenza	GEO.H, SEX, AGE.L
DTH04	Morti per sesso, età, anno e paese di nascita	GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COB.M
DTH05	Morti per sesso, età, anno di nascita e paese di cittadinanza	GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COC.M

3. Dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3

Tabella	Titolo	Disaggregazioni da incrociare
LVBNC	Nati vivi per mese dell'evento	GEO.L, MOC
DTHNC	Morti per mese dell'evento	GEO.L, MOC

REGOLAMENTO (UE) N. 206/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO₂

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ⁽²⁾ determina il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei gas ad effetto serra diversi dal CO₂.
- (2) La decisione 15/CP.17 ⁽³⁾ della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), al fine di attuare gli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (*2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*) stilati dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, stabilisce che, a partire dal 2015 e fino a nuova decisione della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, i valori di GWP utilizzati dalle parti per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e l'assorbimento dei gas serra tramite pozzi sono quelli elencati nell'allegato III della decisione 15/CP.17.
- (3) Per garantire la coerenza della pertinente legislazione dell'Unione con le metodologie impiegate nell'ambito del processo UNFCCC, il regolamento (UE) n. 601/2012 deve essere modificato di conseguenza.

- (4) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante un periodo di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013. L'adeguamento del quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, di tale direttiva è stabilito tenendo conto dei valori di GWP di cui all'allegato III della decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC. Poiché il regolamento (UE) n. 601/2012 si applica dal 1° gennaio 2013, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, affinché vi sia coerenza tra i dati sulle emissioni di gas a effetto serra comunicati durante l'intero periodo di scambio di otto anni.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 601/2012 è modificato secondo quanto figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

⁽³⁾ FCCC/CP/2011/9/Add.2, pag. 23.

ALLEGATO

La tabella 6 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 601/2012 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6: Potenziale di riscaldamento globale

Gas	Potenziale di riscaldamento globale
N ₂ O	298 t CO _{2(e)} /t N ₂ O
CF ₄	7 390 t CO _{2(e)} /t CF ₄
C ₂ F ₆	12 200 t CO _{2(e)} /t CF ₂ »

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	64,0
	TN	96,6
	TR	87,8
	ZZ	82,8
0707 00 05	EG	182,1
	JO	182,1
	MA	176,8
	TR	159,4
	ZZ	175,1
0709 91 00	EG	51,3
	ZZ	51,3
0709 93 10	MA	42,6
	TR	89,7
	ZZ	66,2
0805 10 20	EG	48,3
	IL	66,7
	MA	47,5
	TN	45,8
	TR	72,1
0805 50 10	ZZ	56,1
	TR	69,0
0808 10 80	ZZ	69,0
	CN	115,7
	MK	25,2
	US	150,2
0808 30 90	ZZ	97,0
	AR	99,8
	CL	200,9
	CN	73,6
	TR	156,2
	US	120,7
ZA	100,0	
	ZZ	125,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

relativa all'istituzione e all'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

(2014/117/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ (il «regolamento OCM»), le organizzazioni di produttori presentano un piano di produzione e di commercializzazione alle proprie autorità nazionali competenti per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (2) I piani di produzione e di commercializzazione costituiscono uno strumento vincolante per le organizzazioni di produttori.
- (3) Per favorire un'attuazione omogenea dei piani di produzione e di commercializzazione, è necessario che la Commissione fornisca raccomandazioni più dettagliate sulla struttura, sul formato e sui termini di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione⁽²⁾ presentando orientamenti chiari ed esaurienti agli Stati membri e alle organizzazioni di produttori.
- (4) Per aiutare le organizzazioni di produttori a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è opportuno che la Commissione fornisca loro raccomandazioni relativamente alle modalità di presentazione della strategia prevista per adattare la produzione alle esigenze di mercato, in particolare descrivendo nel dettaglio il programma di produzione e la strategia di commercializzazione da elaborare.
- (5) La Commissione dovrebbe inoltre fornire esempi delle diverse misure che le organizzazioni di produttori po-

trebbero attuare per illustrare in che modo potrebbero concretamente contribuire al conseguimento dei diversi obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013, mediante i piani di produzione e di commercializzazione.

- (6) Per agevolare il controllo dei piani di produzione e di commercializzazione da parte delle organizzazioni di produttori, consentire alle autorità nazionali competenti di valutare il contributo delle diverse misure dei piani di produzione e di commercializzazione agli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati e permettere loro di verificare la conformità delle organizzazioni di produttori agli obblighi relativi all'attuazione dei piani, è opportuno raccomandare l'uso di indicatori adeguati.
- (7) Per facilitare la stima, da parte delle organizzazioni di produttori e delle autorità nazionali competenti, delle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione delle misure figuranti nei piani di produzione e di commercializzazione, è opportuno raccomandare l'integrazione di un piano finanziario nel piano di produzione e di commercializzazione.
- (8) Per consentire alle autorità nazionali competenti di valutare l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione da parte delle organizzazioni di produttori, è opportuno che la Commissione raccomandi l'integrazione nella relazione annuale presentata dalle organizzazioni di produttori degli indicatori pertinenti per valutare l'attuazione delle misure previste e il loro contributo agli obiettivi delle organizzazioni dei produttori.
- (9) La presente raccomandazione sarà modificata o riveduta, se necessario, in particolare in seguito all'adozione di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo 2014-2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori rispettino:

- a) il formato e la struttura stabiliti nella parte A della presente raccomandazione per i piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 («i piani»);

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 40).

- b) le indicazioni stabilite nella parte B della presente raccomandazione relativamente ai termini e alla procedura per la relazione annuale di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1379/2013 («la relazione annuale»).

Nei casi in cui la presente raccomandazione si riferisce alle organizzazioni di produttori, il riferimento è esteso anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.

PARTE A

FORMATO E STRUTTURA DEI PIANI DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

I piani presentati alle autorità nazionali dalle organizzazioni di produttori nei settori della pesca e dell'acquacoltura contengono le informazioni indicate di seguito.

1. Informazioni generali relative all'organizzazione dei produttori

Nome

Denominazione completa dell'organizzazione di produttori.

Tipo

Organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura o organizzazione di produttori del settore della pesca.

Codice di identificazione

Codice di identificazione nazionale.

Sede

Indicazione del luogo in cui l'organizzazione dei produttori è ufficialmente registrata (ad esempio la città o il porto) e della sua area di competenza, avvalendosi dell'unità NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche) pertinente.

Numero di membri

Numero di produttori ufficialmente registrati come membri dell'associazione di produttori.

Fatturato (dettagliato per specie)

Tabella che indica il fatturato globale dell'organizzazione di produttori negli ultimi tre anni, con un allegato nel quale è riportato il fatturato delle singole specie.

Il fatturato deve essere calcolato come valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita negli ultimi tre anni o, per le organizzazioni di produttori costituite recentemente, come la somma della produzione commercializzata alla prima vendita da ogni membro dell'organizzazione di produttori nello stesso periodo.

Volume delle catture o delle raccolte (dettagliato per specie)

Tabella che specifica, per ciascuna specie, il volume e il valore delle catture o delle raccolte negli ultimi tre anni, espressi in tonnellate e in euro all'anno.

Individuazione delle principali specie commercializzate dall'organizzazione di produttori [es. 2.1]

Si raccomanda di utilizzare la tabella di cui al punto precedente per l'individuazione delle principali specie commercializzate. Le principali specie commerciali costituiscono la fetta principale della produzione di ogni organizzazione di produttori sia in termini di fatturato che di volume delle catture e delle specie di allevamento. Le norme di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione⁽¹⁾ sono utilizzate come riferimento.

2. Programma di produzione e strategia di commercializzazione

2.1. Introduzione

L'organizzazione di produttori deve esporre la coerenza complessiva tra le misure che intende attuare e gli obiettivi del piano.

I piani devono comprendere un'introduzione elaborata a partire da una valutazione delle attività, delle opportunità, dei rischi e dei punti deboli dell'organizzazione di produttori e presentare la strategia che quest'ultima intende applicare per adattare la produzione alle esigenze di mercato, conformemente agli obiettivi assegnati alle organizzazioni di produttori agli articoli 3 e 7 del regolamento OCM.

Tale presentazione deve stabilire chiaramente il legame tra il programma di produzione e la strategia di commercializzazione che l'organizzazione di produttori intende attuare.

2.2. Programma di produzione

Il programma di produzione deve comprendere un calendario indicativo dell'offerta riferito all'intero anno e basato sulle tendenze stagionali (prezzo, produzione e domanda) del mercato. È opportuno, in particolare, prendere in considerazione i seguenti elementi.

2.2.1. Per ciascuna organizzazione di produttori

- pianificazione delle attività produttive,
- coordinamento delle attività con altri produttori.

Per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca:

- gestione dei diritti di pesca e di accesso tra i membri di un'organizzazione di produttori, in funzione della pianificazione della produzione,
- attuazione e gestione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.

2.2.2. Per le organizzazioni di produttori nel settore dell'acquacoltura

- sviluppo di pratiche sostenibili di acquacoltura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 8).

2.3. Strategia di commercializzazione

La strategia di commercializzazione deve descrivere in che modo l'organizzazione di produttori intende garantire un'offerta adeguata alle esigenze di mercato in termini di qualità, quantità e presentazione. È opportuno, in particolare, che prenda in considerazione i seguenti elementi:

- individuazione delle esigenze di mercato (quantità, qualità, presentazione),
- individuazione di nuovi sbocchi e di altre opportunità commerciali,
- dialogo e coordinamento con altri operatori della catena di approvvigionamento.

3. Misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7 del regolamento OCM

3.1. Per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca

3.1.1. Promozione Di Attività Di Pesca Sostenibili⁽¹⁾

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- gestione collettiva dei diritti di pesca e di accesso tra i membri delle organizzazioni di produttori, sulla base di norme di gestione in vigore per i vari stock, attività di pesca e zone di pesca,
- coordinamento del dialogo e della collaborazione con le organizzazioni scientifiche pertinenti nel settore della pesca e cooperazione nell'elaborazione di pareri scientifici a sostegno delle decisioni di gestione relative alle risorse di pesca,
- preparazione e gestione di campagne scientifiche e tecniche al fine di migliorare la conoscenza delle risorse, gli impatti sull'ecosistema e lo sviluppo di tecniche di pesca sostenibili,
- esecuzione di studi di impatto per l'applicazione di nuove misure di gestione,
- identificazione e prevenzione collettiva dei rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro e in mare,
- fornitura di assistenza e formazione ai membri dell'organizzazione di produttori sulla normativa in materia di pesca, sulla promozione di pratiche di pesca sostenibili e sulla sicurezza a bordo,

⁽¹⁾ Promozione delle attività di pesca sostenibili dei membri, mediante un'offerta di opportunità di sviluppo in piena conformità alla politica di conservazione stabilita nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22) («Regolamento relativo alla politica comune della pesca») e alla normativa ambientale, nel rispetto della politica sociale.

— partecipazione effettiva ai diversi organi competenti per la gestione della pesca a livello nazionale, regionale, europeo e internazionale,

— coordinamento del dialogo tra organizzazioni di produttori, comprese quelle appartenenti a Stati membri diversi.

3.1.2. Evitare e ridurre le catture indesiderate⁽²⁾

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- individuazione e promozione delle pratiche di pesca che contribuiscono a evitare e a ridurre le catture indesiderate,
- creazione e attuazione di piani e azioni collettive al fine di evitare e ridurre le catture indesiderate,
- individuazione degli impieghi migliori di tali catture⁽³⁾.

3.1.3. Contributo alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori a informazioni chiare e complete

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- miglioramento delle tecniche di tracciabilità,
- valutazione delle esigenze di comunicazione e delle azioni di informazione del consumatore,
- miglioramento dell'etichettatura dei prodotti, compresa la conduzione di processi di certificazione a sostegno delle informazioni obbligatorie e supplementari facoltative di cui agli articoli 38 e 39 del regolamento OCM,
- preparazione e attuazione di azioni di comunicazione e di informazione ai consumatori.

3.1.4. Contributo all'eliminazione delle pratiche di pesca INN

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- azioni di formazione e istruzione dei produttori,
- programmi di osservazione e controllo delle attività dei membri delle organizzazioni di produttori.

⁽²⁾ Evitare e ridurre, nei limiti del possibile, le catture indesiderate di stock commerciali facendone, ove necessario, il miglior uso possibile senza creare un mercato per le catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità all'articolo 15 del regolamento relativo alla politica comune della pesca.

⁽³⁾ Senza creare un mercato per le catture al di sotto della taglia minima di conservazione.

3.1.5. Miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei membri dell'organizzazione

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- individuazione degli sbocchi per la commercializzazione e canalizzazione dell'offerta dei membri dell'organizzazione,
- elaborazione di strategie al fine di un miglioramento della commercializzazione della produzione, compresa la certificazione dei prodotti,
- elaborazione di processi di certificazione, in particolare nei settori dell'alimentazione e della qualità,
- sostegno alla fornitura di informazioni supplementari facoltative, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento OCM,
- elaborazione e sviluppo di nuovi metodi e nuovi strumenti di commercializzazione,
- fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori in materia di tecniche di commercializzazione,
- partecipazione a fiere commerciali di livello nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la produzione dei membri dell'organizzazione di produttori.

3.1.6. Miglioramento del rendimento economico

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- preparazione e controllo delle campagne scientifiche e tecniche volte a ridurre i costi operativi,
- fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori in materia di gestione delle imprese di pesca,
- messa a punto di servizi di contabilità dei costi per i membri dell'organizzazione di produttori.

3.1.7. Stabilizzazione dei mercati

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- contributo al miglioramento delle informazioni sul mercato,
- miglioramento delle conoscenze dei membri delle organizzazioni di produttori per quanto concerne i principali motori economici della catena di approvvigionamento,

- fornitura di un sostegno pratico ai produttori per permettere un migliore coordinamento della condivisione di informazione con i clienti e con gli altri attori (in particolare trasformatori, rivenditori al dettaglio e centri d'asta).

3.1.8. Contributo all'approvvigionamento alimentare e promozione di elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- preparazione e lancio di campagne per la promozione di iniziative sulle norme di commercializzazione (qualità, dimensione o peso, imballaggio, presentazione ed etichettatura),
- preparazione e lancio di campagne per la promozione di nuove specie che possono essere sfruttate in modo sostenibile,
- preparazione e lancio di campagne per l'elaborazione di nuovi processi e prodotti,
- preparazione e lancio di campagne per la promozione dei prodotti della pesca,
- preparazione e lancio di campagne per la promozione dell'impiego nel settore della pesca.

3.1.9. Riduzione dell'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- preparazione e realizzazione di studi scientifici e programmi sperimentali per valutare e limitare gli impatti ambientali delle pratiche di pesca,
- preparazione e lancio di programmi sperimentali per l'elaborazione di attrezzi da pesca a impatto ambientale ridotto,
- fornitura di formazione e assistenza ai produttori di fini di facilitare l'attuazione delle pratiche di pesca e l'impiego di attrezzi da pesca che limitino l'impatto ambientale.

3.2. Per le organizzazioni di produttori nel settore dell'acquacoltura

3.2.1. Promozione di attività di acquacoltura sostenibili⁽¹⁾

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- preparazione e gestione di campagne scientifiche e tecniche per migliorare la conoscenza delle specie e l'impatto delle attività di acquacoltura sull'ambiente e per favorire lo sviluppo di tecniche di acquacoltura sostenibili,
- coordinamento del dialogo e della collaborazione con le organizzazioni scientifiche pertinenti nel settore dell'acquacoltura e cooperazione nell'elaborazione di pareri scientifici a sostegno delle decisioni di gestione relative all'acquacoltura,
- fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori al fine di promuovere pratiche di acquacoltura sostenibili,
- individuazione e prevenzione collettiva dei rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro,
- partecipazione effettiva ai diversi organi competenti per l'acquacoltura a livello nazionale, regionale, europeo e internazionale,
- coordinamento del dialogo tra organizzazioni di produttori, comprese quelle appartenenti a Stati membri diversi.

3.2.2. Accertare che le attività dei membri dell'organizzazione siano conformi ai piani strategici nazionali⁽²⁾

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- partecipazione allo sviluppo dei piani strategici nazionali,
- elaborazione di sistemi di certificazione della sostenibilità in materia di alimentazione animale.

3.2.3. Garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca gestite in modo sostenibile

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- partecipazione allo sviluppo di procedure di tracciabilità,
- elaborazione di sistemi di certificazione della sostenibilità in materia di alimentazione animale.

3.2.4. Miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti dell'acquacoltura dei membri dell'organizzazione

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- individuazione degli sbocchi per la commercializzazione e/o canalizzazione della produzione dei membri dell'organizzazione,
- elaborazione di strategie al fine di migliorare la commercializzazione della produzione, compresa la certificazione dei prodotti,
- sostegno alla fornitura di informazioni supplementari facoltative, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento OCM,
- elaborazione di processi di certificazione, in particolare nei settori dell'alimentazione e della qualità,
- elaborazione e sviluppo di nuovi metodi e nuovi strumenti di commercializzazione,
- fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori in materia di tecniche di commercializzazione,
- partecipazione a fiere commerciali di livello nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la produzione dei membri dell'organizzazione di produttori.

3.2.5. Miglioramento del rendimento economico

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- preparazione e controllo delle campagne scientifiche e tecniche volte a ridurre i costi operativi,
- fornitura di assistenza e formazione ai membri delle organizzazioni di produttori in materia di gestione delle imprese di acquacoltura,
- partecipazione a fiere commerciali di livello nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la produzione dei membri dell'organizzazione di produttori.

3.2.6. Stabilizzazione dei mercati

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- coordinamento, tra le diverse organizzazioni di produttori, della raccolta, del trattamento, della condivisione e dello sfruttamento delle informazioni economiche relative alla produzione dei membri dell'organizzazione di produttori, compresi i dati relativi alle scorte e i prezzi alla prima vendita,

⁽¹⁾ Promozione delle attività di acquacoltura sostenibili dei membri, mediante un'offerta di opportunità di sviluppo in piena conformità alla politica di conservazione stabilita nel regolamento relativo alla politica comune della pesca e alla normativa ambientale, nel rispetto della politica sociale.

⁽²⁾ Di cui all'articolo 34 del regolamento relativo alla politica comune della pesca.

- contributo al miglioramento delle informazioni sul mercato,
- miglioramento delle conoscenze dei membri delle organizzazioni di produttori per quanto concerne i principali motori economici della catena di approvvigionamento,
- fornitura di un sostegno pratico ai produttori al fine di coordinare in modo più efficace la condivisione di informazioni con i trasformatori.

3.2.7. Contributo all'approvvigionamento alimentare e promozione di elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- preparazione e lancio di campagne al fine dell'elaborazione di iniziative sulle norme di commercializzazione (qualità, dimensione o peso, imballaggio, presentazione ed etichettatura),
- preparazione e lancio di campagne per la promozione dell'impiego nel settore dell'acquacoltura,
- preparazione e lancio di campagne per la promozione dei prodotti dell'acquacoltura.

4. Misure per l'adeguamento dell'offerta di alcune specie ⁽¹⁾

In questa specifica voce i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- individuazione dei prodotti della pesca con difficoltà di commercializzazione in determinati periodi dell'anno,
- elaborazione di strategie e strumenti specifici di produzione e di commercializzazione

5. Sanzioni e misure di controllo

Ai sensi delle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM, questa sezione descrive le sanzioni applicabili ai membri che contravengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma interessato ⁽²⁾ e le misure adottate dall'organizzazione di produttori per verificare che le attività dei loro membri siano conformi alle norme stabilite ⁽³⁾. In questa specifica sezione i piani devono comprendere una o più delle seguenti misure:

- elaborazione di un sistema di sanzioni proporzionali alle infrazioni commesse dai membri delle organizzazioni di produttori,

- elaborazione di strategie e programmi al fine dell'applicazione delle norme adottate dall'organizzazione di produttori,

- elaborazione di analisi dei rischi relativamente all'attuazione delle norme adottate dall'organizzazione di produttori,

- preparazione ed esecuzione di operazioni al fine di controllare l'applicazione delle norme adottate dall'organizzazione di produttori,

- formazione degli osservatori e dei responsabili del controllo,

- elaborazione e diffusione di orientamenti per l'attuazione di:

a) regolamenti derivanti dalla politica comune della pesca;

b) norme e misure di gestione adottate dall'organizzazione di produttori.

6. Spese da prendere in considerazione

6.1. Piano finanziario

Si raccomanda alle organizzazioni di produttori di includere nei loro piani un piano finanziario che specifichi le misure che intendono attuare, i diversi costi, le spese e le risorse finanziarie previste.

All'interno del piano finanziario, si devono distinguere i due seguenti tipi di attività:

a) attività di preparazione, controllo e orientamento relative alle misure previste («attività del titolare del progetto»); e

b) attività legate all'attuazione pratica di ogni misura specifica prevista («attività di gestione del progetto»)

6.2. Attività del titolare del progetto

Le spese afferenti alle attività del titolare del progetto includono in particolare le spese legate a studi di mercato, studi di valutazione, elaborazione del progetto, analisi dei rischi e ad eventuali studi di fattibilità eseguiti precedentemente all'attuazione di una misura relativa al conseguimento di uno degli obiettivi del piano. Sono incluse anche le spese relative alle attività di vigilanza e controllo eseguite dall'organizzazione di produttori nel corso dell'attuazione di una misura specifica.

Le spese considerate possono coprire categorie diverse, come ad esempio manodopera, fornitura di servizi o approvvigionamenti.

⁽¹⁾ «Specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell'anno» di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento OCM.

⁽²⁾ Sanzioni previste all'articolo 28, paragrafo 2, lettera e), del regolamento OCM.

⁽³⁾ Misure previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM.

6.3. Attività di gestione del progetto

Le spese afferenti alle attività di gestione del progetto includono in particolare le spese per gli elementi delle misure attuate che non sono del tutto relative alle attività del titolare del progetto, come ad esempio sperimentazioni tecniche e scientifiche, campagne pubblicitarie, acquisto e impiego di nuovi dispositivi tecnici al fine di aumentare la selettività, sviluppare la tracciabilità o favorire le pratiche di acquacoltura sostenibili.

7. Calendario di esecuzione

I piani devono contenere un calendario delle misure previste e delle spese relative, ripartite in rate annuali per i piani pluriennali.

Il calendario deve riportare indicatori appropriati di realizzazione e di risultato per ogni misura, come raccomandato nella sezione 8.

8. Indicatori

Come raccomandato nella sezione 7, devono essere forniti indicatori di realizzazione e di risultato per ogni misura prevista al fine di consentire il controllo della loro attuazione da parte delle organizzazioni di produttori e delle autorità nazionali competenti. Tali indicatori devono essere utilizzati nella relazione annuale di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento OCM e contribuire alla valutazione degli obiettivi strategici del piano in relazione alla situazione iniziale descritta nell'introduzione.

Sulla base della loro pertinenza rispetto alle diverse misure previste, si utilizzano i seguenti indicatori.

8.1. Indicatori di realizzazione relativi all'attuazione delle misure previste

8.1.1. Per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca

In questa specifica voce i piani devono includere gli indicatori di realizzazione che valutano la conformità:

- alle previsioni relative alle attività dei pescherecci, espresse tra l'altro in termini di giorni in mare e volumi delle specie bersaglio catturate,
- al calendario provvisorio per la commercializzazione dei prodotti per specie e tipo di presentazione,
- al piano di azioni programmate per l'individuazione delle opportunità di mercato,
- al piano di azioni programmate per la certificazione/etichettatura dei prodotti,
- al calendario provvisorio per la gestione dello sforzo di pesca e/o della capacità per zona di pesca,
- al piano di misure previste per la riduzione delle catture accessorie indesiderate,

- al programma di formazione in merito a conformità, norme, sensibilizzazione e controllo dei produttori.

Tali indicatori di realizzazione devono inoltre mettere in evidenza:

- l'individuazione preventiva dei cicli di vendita dei prodotti,
- la conformità del reddito mensile medio dei produttori al livello di reddito atteso.

8.1.2. Per le organizzazioni di produttori nel settore dell'acquacoltura

In questa specifica voce i piani devono includere gli indicatori di realizzazione che valutano la conformità:

- alle previsioni relative al ripopolamento e alla raccolta delle specie di allevamento,
- al calendario provvisorio per la commercializzazione dei prodotti per specie e tipo di presentazione,
- al piano di azioni programmate per l'individuazione delle opportunità di mercato,
- al piano di azioni programmate per la certificazione/etichettatura dei prodotti,
- al piano di riduzione della contaminazione degli ecosistemi in relazione alle attività di acquacoltura,
- al piano di attuazione per l'alimentazione sostenibile delle specie di allevamento,
- al programma di formazione in merito a conformità, norme, sensibilizzazione e controllo.

Tali indicatori di realizzazione devono inoltre mettere in evidenza:

- l'individuazione preventiva dei cicli di vendita dei prodotti,
- la conformità del reddito mensile medio dei produttori al livello di reddito atteso.

8.2. Indicatori di risultato relativi alla valutazione del contributo delle misure utilizzate per il conseguimento degli obiettivi dei piani di produzione e commercializzazione

8.2.1. Per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca

In questa specifica voce i piani devono includere gli indicatori di risultato che valutano la conformità:

- al volume e/o al valore della specie catturata o commercializzata,
- alle dimensioni medie della specie catturata o commercializzata,

- all'aumento delle vendite per specie e/o prodotto rispetto a una situazione di riferimento iniziale,
- al numero, volume e/o valore dei nuovi prodotti venduti rispetto all'anno precedente,
- all'evoluzione dello sforzo e/o della capacità di pesca,
- all'evoluzione della composizione degli sbarchi e/o al volume delle catture indesiderate,
- all'evoluzione «pro capite» della valutazione della produzione sbarcata o raccolta,
- all'evoluzione dei costi di produzione per unità di produzione,
- all'evoluzione dei prezzi di vendita per unità di produzione,
- all'evoluzione del reddito mensile medio dei produttori,
- alle variazioni nella proporzione dei prodotti inventuti in rapporto alla situazione di riferimento iniziale,
- alle variazioni nel valore dei prodotti sensibili in rapporto alla situazione di riferimento iniziale,
- al numero di incidenti (con feriti e/o decessi),
- alle variazioni del numero di infrazioni constatate alle norme adottate dalle organizzazioni di produttori.

8.2.2. Per le organizzazioni di produttori nel settore dell'acquacoltura

In questa specifica voce i piani devono includere gli indicatori di risultato che valutano la conformità:

- al volume e/o al valore delle specie raccolte o commercializzate,
- all'aumento delle vendite per specie e/o prodotto rispetto a una situazione di riferimento iniziale,
- al numero, volume e/o valore dei nuovi prodotti venduti rispetto all'anno precedente,

- all'evoluzione «pro capite» della valutazione della produzione raccolta,
- all'evoluzione della proporzione di alimenti utilizzati per le specie di allevamento derivanti da risorse sostenibili o rinnovabili,
- all'evoluzione dei quantitativi di scarichi inquinanti,
- all'evoluzione dei costi di produzione per unità di produzione,
- all'evoluzione dei prezzi di vendita per unità di produzione,
- all'evoluzione del reddito mensile medio dei produttori,
- alle variazioni nella proporzione dei prodotti inventuti in rapporto alla situazione di riferimento iniziale,
- alle variazioni nel valore dei prodotti sensibili in rapporto alla situazione di riferimento iniziale,
- al numero di incidenti (con feriti e/o decessi),
- alle variazioni del numero di infrazioni constatate alle norme adottate dalle organizzazioni di produttori.

PARTE B

PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA RELAZIONE ANNUALE

Le organizzazioni di produttori devono presentare la relazione annuale dopo il completamento dei piani. Nel caso di un piano pluriennale, la relazione viene presentata su base annua.

La relazione annuale deve includere gli indicatori di realizzazione e di risultato, come previsto nel calendario di attuazione dei piani presentato per approvazione alle autorità nazionali competenti.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

sul monitoraggio di tracce di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/118/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) I ritardanti di fiamma bromati sono composti organobromurati aggiunti ai prodotti al fine di impedire o rallentare l'accensione di materiali combustibili in caso di incendio. Essi sono comunemente utilizzati in un'ampia gamma di beni di consumo quali, ad esempio, apparecchi elettronici, automobili, mobili e materiali da costruzione, per ridurre l'infiammabilità del prodotto. I ritardanti di fiamma bromati possono filtrare o evaporare dai prodotti che li contengono. Essendo i beni di consumo smaltiti al termine del loro ciclo di vita utile, col tempo tali sostanze finiscono col contaminare l'ambiente e la catena alimentare.
- (2) Tuttavia, molti ritardanti di fiamma bromati sono persistenti, bioaccumulabili e tossici sia per gli esseri umani sia per l'ambiente. Si sospetta che essi siano all'origine di effetti neurocomportamentali e di alterazioni endocrine e la loro presenza è stata riscontrata nel biota ambientale.
- (3) Pertanto, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di formulare un parere scientifico sui rischi che la presenza di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti comporta per la salute pubblica.
- (4) Il gruppo scientifico dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare ha adottato tra il settembre 2010 e il settembre 2012 sei pareri scientifici⁽¹⁾ su diverse classi di ritardanti di fiamma bromati.

(1) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls (PBBs) in Food (Parere scientifico sui bifenili polibromurati (PBB) nei prodotti alimentari). EFSA Journal 2010; 8(10):1789. [151 pagg.]. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1789.

Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls Ethers (PBDEs) in Food (Parere scientifico sugli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei prodotti alimentari). EFSA Journal 2011; 9(5):2156. [274 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2156.

Scientific Opinion on Esabromociclododeceni (HBCDD) in Food (Parere scientifico sugli esabromociclododeceni (HBCDD) nei prodotti alimentari). EFSA Journal 2011; 9(7):2296. [118 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2296.

Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in food (Parere scientifico sul tetrabromobisfenolo A (TBBPA) e sui suoi derivati nei prodotti alimentari). EFSA Journal 2011; 9(12):2477. [61 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2477.

Scientific Opinion on Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food: Brominated Phenols and their Derivatives (Parere scientifico sui ritardanti di fiamma bromati nei prodotti alimentari: fenoli bromati e loro derivati). EFSA Journal 2012; 10(4):2634. [42 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2634.

(Parere scientifico sui ritardanti di fiamma bromati (FB) emergenti e nuovi negli alimenti). EFSA Journal 2012; 10(10):2908. [125 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2908.

- (5) L'EFSA ha raccomandato che siano rilevati, per alcune classi, dati più dettagliati sui livelli di tali sostanze nei prodotti alimentari e nell'uomo.

- (6) I livelli di ritardanti di fiamma bromati in alimenti di origine animale possono essere collegati alla presenza di queste sostanze negli alimenti per animali; pertanto, nel 2015 potrebbe essere elaborata, sulla base dei primi risultati del monitoraggio degli alimenti del 2014, una raccomandazione per quanto riguarda la sorveglianza dell'alimentazione animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. È necessario che nel 2014 e nel 2015 gli Stati membri effettuino il monitoraggio della presenza di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti. Il monitoraggio dovrebbe interessare un'ampia varietà di prodotti alimentari che tenga conto delle abitudini di consumo al fine di consentire una stima esatta dell'esposizione; per le varie categorie di ritardanti di fiamma bromati dovrebbero essere contemplati diversi prodotti alimentari.
2. È opportuno che gli Stati membri si attengano alle procedure di campionamento di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione⁽²⁾, in modo da garantire che i campioni siano rappresentativi della partita campionata.
3. Gli Stati membri dovrebbero eseguire analisi delle varie classi di ritardanti di fiamma bromati al fine di rilevare la presenza nei rispettivi prodotti alimentari delle seguenti sostanze:

- a) per la classe di eteri di difenile polibromurato (PBDE): 2,2',4'-tribromodifenilettere (BDE-28, n. CAS 41318-75-6); 2,2',4,4'-tetrabromodifenilettere (BDE-47, n. CAS 5436-43-1); 2,2',4,5'-tetrabromodifenilettere (BDE-49, n. CAS 243982-82-3); 2,2',4,4',5-pentabromodifenilettere (BDE-99, n. CAS 60348-60-9); 2,2',4,4',6-pentabromodifenilettere (BDE-100, n. CAS 189084-64-8); 2,2',3,4,4',5'-esabromodifenilettere (BDE-138, n. CAS 67888-98-6); 2,2',4,4',5,5'-esabromodifenilettere (BDE-153, n. CAS 68631-49-2); 2,2',4,4',5,6'-esabromodifenilettere (BDE-154, n. CAS 207122-15-4); 2,2',3,4,4',5',6'-eptabromodifenilettere (BDE-183, n. CAS 207122-16-5) e 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabromodifenilettere (BDE-209,

(2) Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).

- n. CAS 1163-19-5), nelle uova e nei prodotti a base di uova, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, nelle carni e nei prodotti a base di carne, nei grassi e oli animali e vegetali, nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare, nei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, utilizzando metodi di analisi con un limite di quantificazione di peso fresco di 0,01 ng/g o superiore;
- b) per la classe di esabromociclododecani (HBCDD): (+/-)- α -HBCD (1,2,5,6,9,10-esabromo-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-ciclododecano, n. CAS 134237-50-6); (+/-)- β -HBCD (1,2,5,6,9,10-esabromo-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-ciclododecano, n. CAS 134237-51-7) e (+/-)- γ -HBCD (1,2,5,6,9,10-esabromo-(1R,2R,5R,6S,9S, 10R)-rel-ciclododecano, n. CAS 134237-52-8) presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare, nelle carni e nei prodotti a base di carne, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, nelle uova e nei prodotti a base di uova, nonché nei prodotti per lattanti e negli alimenti di proseguimento. I metodi di analisi utilizzati per la determinazione di HBCDD prevedono la determinazione di stereoisomeri con un limite di quantificazione di peso fresco di 0,01 ng/g o inferiore;
- c) per la classe di tetrabromobisfenolo A e i suoi derivati: tetrabromobisfenolo A (TBBPA, n. CAS 79-94-7) e eventualmente dimetiletere di TBBPA (TBBPA-bME, n. CAS 70156-79-5); di(2-idrossietil)etere di TBBPA (TBBPA-bO-HEE, n. CAS 4162-45-2); dialliletere di TBBPA (TBBPA-bAE, n. CAS 25327-89-3); di(glicidiletere) di tetrabromobisfenolo A (TBBPA-bGE, n. CAS 3072-84-2) e di(2,3-dibromopropil)etere di TBBPA (TBBPA-bDiBPrE, n. CAS 21850-44-2) nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare, nelle carni e nei prodotti a base di carne, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari e nelle uova e nei prodotti a base di uova. I metodi di analisi utilizzati per la determinazione del tetrabromobisfenolo A e dei suoi derivati dovrebbero avere un limite di quantificazione di peso fresco di 0,1 ng/g o inferiore;
- d) per la classe dei fenoli bromurati e dei loro derivati: 2,4,6-tribromofenolo (2,4,6-TBP, n. CAS 118-79-6); 2,4-dibromofenolo (2,4-DBP, n. CAS 615-58-7); 4-bromofenolo (4-BP, n. CAS 106-41-2); 2,6-dibromofenolo (2,6-DBP, n. CAS 608-33-3); bisfenolo tetrabromato S (TBBPS, n. CAS 39635-79-5); dimetiletere di tetrabromobisfenolo S (TBBPS-BME, n. CAS 70156-79-5) nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare. I metodi di analisi utilizzati per la determinazione dei fenoli bromurati e dei loro derivati dovrebbero avere un limite di quantificazione di peso fresco di 0,1 ng/g o inferiore;
- e) per i ritardanti di fiamma bromati emergenti e nuovi: tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TDBPP, n. CAS 126-72-7); N,N'-etilenebis(tetrabromoftalimmide) (EBTEBPI, n. CAS 32588-76-4); esabromociclododecano (HBCYD, n. CAS 25495-98-1); bis(2-etilesil) tetrabromoftalato (BEH-TEBP, n. CAS 26040-51-7); 2-etilesil 2,3,4,5-tetrabromobenzoato (EH-TBB, n. CAS 183658-27-7) e dibromoneopentil glicole (DBNPG, n. CAS 3296-90-0) nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare, nelle carni e nei prodotti a base di carne (comprese le frattaglie commestibili), grassi e oli animali e vegetali, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, nelle uova e nei prodotti a base di uova e negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia. I metodi di analisi utilizzati per la determinazione dei ritardanti di fiamma bromati emergenti e nuovi dovrebbero avere un limite di quantificazione di peso fresco di 1 ng/g o inferiore.
4. Gli Stati membri dovrebbero effettuare l'analisi dei ritardanti di fiamma bromati, in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, applicando un metodo di analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili.
5. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere regolarmente all'EFSA i dati del monitoraggio (espressi sulla base del peso o dei grassi complessivi), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati unica, nonché fornire i dati degli anni precedenti ottenuti tramite un metodo d'analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili al fine di monitorare le tendenze nell'esposizione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

REGOLAMENTO INTERNO

INTRODUZIONE

Il 31 gennaio 2014 il Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 306, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha adottato il seguente Regolamento interno.

PREMESSA

I termini utilizzati nel presente Regolamento interno per indicare funzioni e incarichi devono sempre intendersi riferiti a persone di entrambi i sessi.

TITOLO I

MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO

CAPO 1

Organi del Comitato

Articolo 1

Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono l'Assemblea plenaria, il Presidente, l'Ufficio di presidenza, la Conferenza dei presidenti e le commissioni.

CAPO 2

Membri del Comitato

Articolo 2

Status dei membri e dei supplenti

Conformemente al disposto dell'articolo 300 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti degli enti regionali e locali, titolari di un mandato elettivo nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Articolo 3

Durata del mandato

1. Il mandato di un membro o di un supplente ha inizio il giorno in cui ha effetto la sua nomina da parte del Consiglio.
2. Il mandato di un membro o di un supplente si conclude per dimissioni, per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato oppure per decesso.
3. Le dimissioni devono essere notificate per iscritto dal dimissionario al Presidente del Comitato e indicare la data a partire dalla quale hanno effetto. Il Presidente provvede a informare il Consiglio, il quale constata la vacanza ed applica la procedura di nomina del successore.
4. Il membro o il supplente il cui mandato si sia estinto per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato ne informa immediatamente per iscritto il Presidente del Comitato.
5. Nei casi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Consiglio nomina un successore per la restante durata del mandato.

Articolo 4

Privilegi e immunità

I membri e i loro supplenti debitamente designati godono dei privilegi e delle immunità sanciti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

*Articolo 5***Presenza dei membri e dei supplenti**

1. Ogni membro che non possa partecipare a una sessione plenaria può farsi sostituire da un supplente facente parte della stessa delegazione nazionale, anche per una durata limitata a singole giornate della sessione plenaria. Tutti i membri o supplenti debitamente designati devono iscriversi nell'elenco delle presenze.
2. Ogni membro che non possa partecipare a una riunione di commissione o a qualsiasi altra riunione approvata dall'Ufficio di presidenza può farsi sostituire da un altro membro, oppure da un supplente, appartenente alla stessa delegazione nazionale, allo stesso gruppo politico o allo stesso gruppo interregionale. Tutti i membri o supplenti debitamente designati devono iscriversi nell'elenco delle presenze.
3. Un membro o un supplente il cui nome figuri nell'elenco dei sostituti dei membri di un gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 37 o dell'articolo 62 può sostituire qualsiasi membro di tale gruppo di lavoro appartenente al suo gruppo politico.
4. Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto deve essere notificata al segretariato generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e deve pervenire al più tardi il giorno precedente la riunione.
5. Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L'Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.
6. Un supplente nominato relatore può presentare all'Assemblea il progetto di parere di cui è responsabile, durante la sessione plenaria in cui tale documento figura all'ordine del giorno, anche quando sia presente il membro per cui funge da supplente. Il membro può delegare il proprio diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere. La delega del diritto di voto deve essere notificata per iscritto al Segretario generale prima dell'inizio della riunione.
7. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.

*Articolo 6***Delega del diritto di voto**

Fatti salvi i casi previsti agli articoli 5 e 31, il diritto di voto non può essere delegato.

*Articolo 7***Delegazioni nazionali e gruppi politici**

Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in maniera equilibrata all'organizzazione dei lavori del Comitato.

*Articolo 8***Delegazioni nazionali**

1. I membri e i supplenti provenienti da uno stesso Stato membro formano una delegazione nazionale. Ciascuna delegazione nazionale fissa la propria organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al Presidente del Comitato.
2. Il Segretario generale stabilisce all'interno dell'amministrazione del Comitato un dispositivo di sostegno alle delegazioni nazionali, volto a garantire anche che ciascun singolo membro venga informato e riceva assistenza nella sua lingua ufficiale. Tale dispositivo di sostegno rientra in un apposito servizio composto da funzionari o altri agenti del Comitato delle regioni, e assicura alle delegazioni nazionali la possibilità di avvalersi delle strutture del Comitato in modo appropriato. Il Segretario generale provvede in particolare a fornire alle delegazioni nazionali i mezzi idonei a consentire loro di tenere delle riunioni immediatamente prima o durante le sessioni plenarie.
3. Le delegazioni nazionali beneficiano anche dell'assistenza dei coordinatori nazionali. Tali coordinatori, che non fanno parte del personale del segretariato generale, contribuiscono a facilitare ai membri l'esercizio del loro mandato all'interno del Comitato.

4. I coordinatori nazionali beneficiano di un supporto adeguato da parte del Segretario generale, che consente loro un uso appropriato delle infrastrutture del Comitato.

Articolo 9

Gruppi politici e membri non iscritti

1. I membri e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono fissati dal regolamento interno di ciascun gruppo politico.
2. Per costituire un gruppo politico occorrono almeno diciotto membri o supplenti, che rappresentino in totale almeno un quinto degli Stati membri; inoltre, almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costituita da membri. Un membro o un supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie quando il numero di membri o supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto.
3. La costituzione di un gruppo politico, il suo scioglimento o altre eventuali modifiche devono essere notificate mediante dichiarazione al Presidente del Comitato. La dichiarazione relativa alla costituzione deve indicare la denominazione del gruppo, i membri che ne fanno parte e la composizione del suo ufficio di presidenza.
4. Ciascun gruppo politico è assistito da una segreteria i cui membri fanno parte del personale del segretariato generale. I gruppi politici possono presentare delle proposte all'autorità che ha il potere di nomina riguardo alla selezione, all'assunzione e alla promozione di tali agenti e alla proroga del loro contratto. L'autorità che ha il potere di nomina decide previa consultazione del presidente del gruppo politico interessato.
5. Il Segretario generale fornisce ai gruppi politici e ai loro organi risorse adeguate per le riunioni, le attività, le pubblicazioni e i lavori delle rispettive segreterie. Le risorse destinate a ciascun gruppo politico sono specificate nel bilancio. I gruppi politici e le loro segreterie possono fare un uso appropriato delle strutture del Comitato.
6. I gruppi politici e i rispettivi uffici di presidenza possono riunirsi immediatamente prima o in concomitanza delle sessioni plenarie. Due volte all'anno i gruppi politici possono altresì tenere una riunione straordinaria. I supplenti che partecipano a queste riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno solo se sostituiscono un membro del proprio gruppo politico.
7. Ai membri non iscritti è fornita assistenza amministrativa. Le relative disposizioni specifiche sono stabilite dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale.

Articolo 10

Gruppi interregionali

I membri e i supplenti possono costituire gruppi interregionali. La costituzione di ciascuno di tali gruppi deve essere notificata mediante dichiarazione al Presidente del Comitato. Perché un gruppo interregionale sia regolarmente costituito, è necessaria una decisione dell'Ufficio di presidenza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

CAPO I

Prima convocazione e insediamento del Comitato

Articolo 11

Convocazione della prima seduta

Il Comitato è convocato dopo ogni rinnovo quinquennale dal Presidente uscente o, in mancanza, dal primo vicepresidente uscente o, in mancanza, dal vicepresidente più anziano per età o, in mancanza, dal membro decano per età, e si riunisce entro il termine massimo di un mese dalla nomina dei membri da parte del Consiglio.

Il membro che esercita provvisoriamente la presidenza in applicazione del primo comma assicura ad interim la funzione di rappresentanza del Comitato e la continuità nella gestione degli affari correnti, e presiede la prima seduta in qualità di Presidente provvisorio.

Il Presidente provvisorio, i quattro membri più giovani presenti e il Segretario generale del Comitato compongono insieme l'Ufficio di presidenza provvisorio.

*Articolo 12***Insedimento del Comitato e verifica dei poteri**

1. Nel corso della prima seduta il Presidente provvisorio rende nota al Comitato la comunicazione del Consiglio relativa alla nomina dei membri e rende conto del suo operato nell'esercizio della funzione di rappresentanza del Comitato e nella gestione degli affari correnti. Su richiesta, il Presidente provvisorio, prima di dichiarare il Comitato insediato per il nuovo mandato, può procedere alla verifica della nomina e dei poteri dei membri.
2. L'Ufficio di presidenza provvisorio rimane in carica finché non viene proclamato l'esito dell'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza del Comitato.

*CAPO 2***Assemblea plenaria***Articolo 13***Compiti dell'Assemblea plenaria**

Il Comitato si riunisce in Assemblea plenaria. Ad essa sono attribuiti in particolare i seguenti compiti principali:

- a) adozione di pareri, rapporti e risoluzioni;
- b) adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;
- c) adozione del programma politico del Comitato all'inizio di ogni mandato;
- d) elezione del Presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell'Ufficio di presidenza;
- e) costituzione delle commissioni;
- f) adozione e revisione del Regolamento interno del Comitato;
- g) decisione sulla presentazione di un ricorso o di un'istanza d'intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo periodo — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del Presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 58 e 59. Qualora l'Assemblea adotti una decisione in tal senso, il Presidente presenta il ricorso o l'istanza d'intervento a nome del Comitato.

*Articolo 14***Convocazione dell'Assemblea plenaria**

1. Il Presidente del Comitato convoca l'Assemblea plenaria almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dall'Ufficio di presidenza nel corso del terzo trimestre dell'anno precedente. La sessione plenaria può svolgersi nell'arco di uno o più giorni di seduta.
2. Nel caso in cui lo richieda per iscritto almeno un quarto dei membri, il Presidente è tenuto a convocare una sessione plenaria straordinaria, che deve svolgersi al più presto una settimana e al più tardi un mese dopo la data della richiesta. Nella richiesta scritta deve essere indicato il tema da trattare nella sessione straordinaria, al cui ordine del giorno non possono figurare altri temi.

*Articolo 15***Ordine del giorno della sessione plenaria**

1. Il progetto preliminare di ordine del giorno, contenente l'elenco provvisorio dei progetti di parere, di rapporto o di risoluzione da trattare nel corso della seconda sessione plenaria che segue in ordine di tempo nonché di tutti gli altri documenti da sottoporre a decisione (documenti per decisione), viene definito dall'Ufficio di presidenza.
2. Almeno ventun giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione plenaria, il progetto di ordine del giorno viene reso disponibile per via elettronica ai membri e ai supplenti, unitamente ai documenti per decisione in esso menzionati; i documenti di seduta vengono messi a disposizione per via elettronica ai membri e ai supplenti in ciascuna delle rispettive lingue ufficiali.
3. In linea generale, i progetti di parere, di rapporto e di risoluzione vengono iscritti all'ordine del giorno in base all'ordine in cui sono stati adottati e/o presentati dalle commissioni conformemente al Regolamento interno e tenendo conto della coerenza di contenuto tra i diversi punti.

4. In casi specifici ben motivati, qualora il termine previsto al paragrafo 2 non possa essere rispettato, il Presidente può iscrivere nel progetto di ordine del giorno un documento per decisione, a condizione che tale documento sia pervenuto ai membri e ai supplenti nella lingua ufficiale di loro scelta almeno una settimana prima dell'apertura della sessione plenaria. Sulla copertina del documento in questione il Presidente deve indicare il motivo che ha giustificato il ricorso a tale procedura.
5. Gli emendamenti al progetto di ordine del giorno devono pervenire al Segretario generale per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria.
6. L'Ufficio di presidenza, che si riunisce immediatamente prima dell'apertura della sessione plenaria, stabilisce il progetto di ordine del giorno definitivo. Nel corso di tale riunione l'Ufficio di presidenza, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, ha la facoltà di iscrivere all'ordine del giorno questioni a carattere urgente o di attualità il cui esame non può essere rinviato alla sessione successiva.
7. Su proposta del Presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, l'Ufficio di presidenza o l'Assemblea plenaria può, prima di procedere alla votazione sugli emendamenti, decidere di:
 - rinviare l'esame di un documento per decisione a una sessione plenaria successiva oppuredi
 - rinviare un documento per decisione alla commissione competente affinché sia esaminato nuovamente.

Questa disposizione non si applica nei casi in cui il termine fissato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione non consenta di differire l'adozione di un documento per decisione.

Il documento per decisione rinviato a una sessione successiva dell'Assemblea plenaria è accompagnato da tutti gli emendamenti validamente presentati a esso relativi. Salvo quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), il rinvio della votazione non fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Se invece il documento è rinviato alla commissione competente, i relativi emendamenti cadono e il relatore valuta in che misura il loro contenuto:

- richieda una revisione preliminare del testo da parte sua, tenuto conto dei termini fissati,
- e/o
- possa dar luogo alla presentazione di emendamenti da parte sua, secondo la procedura stabilita per gli emendamenti in commissione.

Il documento è iscritto all'ordine del giorno della commissione per decisione.

Articolo 16

Apertura della sessione plenaria

Il Presidente dà inizio alla sessione plenaria e sottopone ad adozione il progetto di ordine del giorno definitivo.

Articolo 17

Pubblicità delle sessioni, ospiti e oratori ospiti, dibattito di attualità

1. Le sessioni plenarie sono aperte al pubblico, a meno che l'Assemblea plenaria non disponga diversamente per l'intera durata della sessione o per un punto specifico dell'ordine del giorno.
2. Alle sessioni plenarie possono assistere rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Essi possono essere invitati a prendere la parola.
3. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, può inoltre invitare personalità esterne ad assistere alle sessioni e a prendere la parola dinanzi all'Assemblea plenaria. All'intervento di tali personalità può seguire un dibattito generale, cui si applicano le regole generali sulla durata degli interventi.
4. In virtù dell'articolo 15, paragrafi 1 e 6, l'Ufficio di presidenza può proporre all'Assemblea plenaria di tenere un dibattito generale su questioni politiche di attualità di rilevanza regionale e locale («dibattito di attualità»). Per il dibattito di attualità valgono le regole generali sulla durata degli interventi.

*Articolo 18***Norme di comportamento e durata degli interventi**

1. Senza pregiudizio della libertà di parola, il comportamento dei membri è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Comitato e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori degli organi del Comitato né la quiete in tutti gli edifici del Comitato.
2. All'inizio della sessione l'Assemblea plenaria fissa, su proposta dell'Ufficio di presidenza, la durata degli interventi per ogni punto dell'ordine del giorno. Nel corso della sessione il Presidente decide, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, di limitare la durata degli interventi.
3. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Presidente può proporre all'Assemblea plenaria, nel caso di dibattiti su questioni generali o su punti specifici, di ripartire la durata prevista del tempo di parola tra i gruppi politici e le delegazioni nazionali.
4. Come regola generale, la durata degli interventi riguardanti il verbale, le mozioni d'ordine e le modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno è limitata a un minuto.
5. Se un oratore supera il tempo di parola, il Presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la parola.
6. Un membro può presentare una richiesta di porre fine ai dibattiti; la richiesta viene messa ai voti dal Presidente.

*Articolo 19***Elenco degli oratori**

1. I membri che chiedono la parola sono iscritti per ordine di richiesta nell'elenco degli oratori. Il Presidente concede la parola in base a questo elenco e, nei limiti del possibile, fa in modo che intervengano alternativamente oratori di diverse tendenze politiche e di diverse delegazioni nazionali.
2. È tuttavia possibile, su loro richiesta, concedere la parola in via prioritaria al relatore della commissione interessata e ai rappresentanti dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali che desiderino esprimersi a nome del proprio gruppo o della propria delegazione.
3. Nessuno può intervenire più di due volte su uno stesso argomento, salvo autorizzazione del Presidente. Tuttavia i presidenti e i relatori delle commissioni interessate, su loro richiesta, hanno diritto alla parola. La durata massima del loro intervento è fissata dal Presidente.

*Articolo 20***Mozioni d'ordine**

1. Un membro può ottenere la facoltà di parlare per presentare una mozione d'ordine o per richiamare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del Regolamento interno. La mozione deve vertere sull'argomento oggetto dei dibattiti oppure sull'ordine del giorno.
2. Una mozione d'ordine ha la precedenza su qualsiasi altra richiesta d'intervento.
3. Sulle mozioni d'ordine, il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del Regolamento interno e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al Regolamento. Non si procede a votazione.

*Articolo 21***Numero legale**

1. Il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno quindici membri votino a favore. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il Presidente può sospendere la sessione per un massimo di dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto la verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del calcolo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a quindici, il Presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.

2. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, i punti all'ordine del giorno che comportano una votazione sono rinviati alla seduta successiva, nel corso della quale l'Assemblea plenaria può procedere validamente alla votazione dei punti rinviati a prescindere dal numero dei membri presenti. Tutte le delibere adottate e le votazioni effettuate in riunione prima della verifica del numero legale mantengono la loro validità.

Articolo 22

Votazione

1. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento, l'Assemblea plenaria si pronuncia a maggioranza dei voti espressi.
2. Le forme valide del voto sono: voto «favorevole», voto «contrario» e astensione. Per stabilire se è raggiunta la maggioranza richiesta vengono contati solo i voti favorevoli e i voti contrari. In caso di parità, il testo o la proposta messo ai voti si considera respinto.
3. Il diritto di voto è personale. I membri esprimono il loro voto soltanto a titolo individuale e personale.
4. Qualora l'esito del conteggio dei voti sia contestato, si può procedere ad una nuova votazione per decisione del Presidente oppure su richiesta di un membro a favore della quale votino almeno quindici membri.
5. Su proposta del Presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, presentata prima dell'approvazione dell'ordine del giorno definitivo, l'Assemblea plenaria può decidere di procedere, per uno o più punti dell'ordine del giorno, a una votazione nominale da registrare nel verbale della sessione plenaria. Salvo decisione contraria dell'Assemblea plenaria, il ricorso al voto nominale non riguarda la votazione degli emendamenti.
6. Su proposta del Presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, si può decidere di ricorrere a una votazione a scrutinio segreto quando il voto riguarda decisioni relative alle persone.
7. Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso a un sistema di votazione elettronico.

La registrazione dell'esito numerico di una votazione elettronica è accessibile al pubblico dopo la sessione plenaria.

Articolo 23

Presentazione di emendamenti

1. Solo i membri e i supplenti debitamente designati possono presentare emendamenti ai documenti per decisione nel rispetto delle modalità di presentazione prescritte; i supplenti non designati ma nominati relatori possono presentare emendamenti soltanto ai documenti di cui sono relatori.

Il diritto di presentare emendamenti per una sessione plenaria può essere esercitato da un membro oppure dal suo supplente debitamente designato. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente del Comitato o prima del conferimento o del ritiro di una delega mantengono la loro validità.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 1, gli emendamenti relativi ai documenti per decisione devono essere presentati da un gruppo politico oppure da almeno sei membri o supplenti debitamente designati e indicarne i nomi. Le delegazioni nazionali composte da meno di sei membri possono presentare emendamenti a condizione che questi vengano proposti da tutti i membri di cui è composta la delegazione o dai loro supplenti debitamente designati e che ne indichino i nomi.
3. Gli emendamenti devono essere ricevuti prima delle ore 15:00 dell'undicesimo giorno lavorativo precedente la data di apertura della sessione plenaria. Devono essere consultabili in formato elettronico non appena tradotti e, in ogni caso, almeno quattro giorni lavorativi prima della sessione plenaria.

Gli emendamenti sono tradotti e comunicati in via prioritaria al relatore affinché questi possa far pervenire i propri emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria. Questi emendamenti del relatore devono riferirsi ed essere relativi a uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1, emendamenti che il relatore deve designare espressamente. Gli emendamenti del relatore sono consultabili il giorno precedente quello di apertura della sessione plenaria.

Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere ridotto dal Presidente a un minimo di tre giorni lavorativi, nei casi previsti all'articolo 15, paragrafo 4. Il termine non riguarda gli emendamenti relativi alle questioni urgenti di cui all'articolo 15, paragrafo 6.

4. Tutti gli emendamenti devono essere distribuiti ai membri prima dell'inizio della sessione.

Articolo 24

Esame degli emendamenti

1. Si applica la seguente procedura:

- a) dapprima si procede alla votazione sugli emendamenti al testo proposto. Gli emendamenti sono prioritari rispetto al testo a cui si riferiscono;
- b) in seguito si procede alla votazione sull'intero testo, eventualmente modificato dagli emendamenti.

2. Principi che disciplinano la votazione:

- a) emendamenti di compromesso.

Laddove, su una data parte di un testo per decisione, vengano presentati uno o più emendamenti, il Presidente, il relatore o gli stessi autori possono, in via eccezionale, proporre emendamenti di compromesso, che vengono votati in via prioritaria.

Se il relatore o uno degli autori dell'emendamento originario solleva un'obiezione nei confronti dell'emendamento di compromesso proposto, questo non viene messo ai voti.

- b) Votazione unica

Il Presidente può decidere, prima che un determinato emendamento sia accolto o respinto, che altri emendamenti di contenuto o finalità analoghi siano messi ai voti congiuntamente (votazione unica). Questi emendamenti possono riferirsi a parti diverse del testo originario.

- c) Votazione in blocco

Tra gli emendamenti presentati al proprio progetto di parere, il relatore può stilare un elenco di quelli che raccomanda di accogliere (raccomandazione di voto). Se è stata formulata una raccomandazione di voto, il Presidente può far procedere a una votazione unica su determinati emendamenti oggetto della raccomandazione (votazione in blocco). Ogni membro può opporsi alla raccomandazione di voto e, in tal caso, deve indicare gli emendamenti da sottoporre a una votazione separata.

- d) Votazione per parti separate

Qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, il relatore, un gruppo politico, una delegazione nazionale o un membro firmatario di un emendamento può chiedere la votazione per parti separate.

La richiesta va presentata almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta.

La votazione per parti separate non è consentita per un emendamento di compromesso o un emendamento del relatore.

3. Votazione sugli emendamenti:

La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del testo a cui si riferiscono e il seguente ordine di priorità:

- emendamenti di compromesso, a meno che uno degli autori degli emendamenti originari non vi si opponga,
- emendamenti del relatore,
- altri emendamenti.

Una volta accolti, gli emendamenti del relatore e gli emendamenti di compromesso sostituiscono gli emendamenti da cui derivano.

Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono messi ai voti come un unico emendamento.

4. Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.
5. Il Presidente, prima della votazione di un emendamento, segnala se il suo accoglimento comporta la caducazione di uno o più altri emendamenti, o perché tali emendamenti si escludono a vicenda, se riferiti alla stessa parte di testo, oppure perché introducono una contraddizione. Un emendamento si considera caducato se contraddice l'esito di una precedente votazione sullo stesso parere. Se gli autori dell'emendamento contestano la decisione adottata in tal senso dal Presidente, l'Assemblea plenaria decide se mettere o meno ai voti l'emendamento in questione.
6. Se l'intero testo non ottiene nella votazione finale la maggioranza dei voti espressi, l'Assemblea plenaria decide se il progetto di parere deve essere rinviato alla commissione competente oppure lasciato cadere. Un parere si considera caducato se il calendario interistituzionale non consente un ulteriore dibattito in merito. Il Presidente del Comitato ne informa l'istituzione che ha chiesto l'elaborazione del parere.

Se invece il progetto di parere viene rinviato alla commissione competente, spetta a quest'ultima decidere se:

- ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in sessione plenaria, per discussione ed adozione,
- nominare un nuovo relatore, e avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere, oppure ancora
- rinunciare a elaborare il parere.

Articolo 25

Coerenza del testo finale

Nel caso in cui la coerenza del testo finale risulti compromessa in seguito all'accoglimento di emendamenti di cui non sia stata dichiarata la caducazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure all'accoglimento di un emendamento che richieda che altre parti rilevanti del testo siano modificate di conseguenza, l'amministrazione — sentiti i gruppi politici, il relatore e l'autore degli emendamenti pertinenti — apporta le modifiche necessarie per ripristinare la coerenza del testo finale. Qualsiasi intervento sul testo deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile per garantire la coerenza. I membri vengono informati di tutte le modifiche introdotte.

Articolo 26

Pareri soggetti alla procedura d'urgenza

In caso d'urgenza, laddove la procedura ordinaria non consenta di rispettare i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo e la commissione competente abbia adottato il progetto di parere all'unanimità, il Presidente trasmette detto progetto al Consiglio, alla Commissione ed al Parlamento europeo per informazione. Il progetto di parere sarà presentato all'Assemblea plenaria, per adozione senza modifiche, nel corso della sessione successiva. Tutti i documenti relativi al parere dovranno farvi riferimento in termini di «parere soggetto alla procedura d'urgenza».

Articolo 27

Procedure semplificate

1. Un progetto di parere o di rapporto adottato all'unanimità da una commissione viene trasmesso all'Assemblea plenaria perché lo adotti così come è stato trasmesso, a meno che un minimo di trentadue membri o supplenti debitamente designati ovvero un gruppo politico non abbiano presentato emendamenti conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, primo periodo. In questo caso gli emendamenti vengono esaminati dall'Assemblea plenaria. In sessione plenaria il progetto di parere o di rapporto è presentato dal relatore e può formare oggetto di un dibattito. Il testo è trasmesso ai membri unitamente al progetto di ordine del giorno.
2. Se la commissione incaricata di elaborare il documento in risposta a una consultazione ritiene che il Comitato non abbia osservazioni da formulare o emendamenti da proporre in merito al documento oggetto della consultazione stessa, può proporre che riguardo ad esso il Comitato non sollevi alcuna riserva. La proposta viene presentata all'Assemblea plenaria per approvazione senza dibattito.

*Articolo 28***Chiusura della sessione plenaria**

Prima della chiusura della sessione plenaria il Presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva ed eventualmente i punti già noti dell'ordine del giorno.

*Articolo 29***Simboli**

1. Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell'Unione:
 - a) la bandiera in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu;
 - b) l'inno, tratto dall'*Inno alla gioia* della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;
 - c) il motto «Unita nella diversità».
2. Il Comitato celebra la giornata dell'Europa il 9 maggio.
3. La bandiera dell'Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione degli eventi ufficiali.
4. L'inno dell'Unione viene suonato all'apertura di ciascuna seduta costitutiva all'inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo, oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.

*CAPO 3***Ufficio di presidenza e Presidente***Articolo 30***Composizione dell'Ufficio di presidenza**

L'Ufficio di presidenza si compone

- a) di un Presidente;
- b) di un primo vicepresidente;
- c) di un vicepresidente per ogni Stato membro;
- d) di altri ventotto membri;
- e) dei presidenti dei gruppi politici.

I seggi dell'Ufficio di presidenza, a esclusione della carica di Presidente e primo vicepresidente e dei seggi dei presidenti dei gruppi politici, vengono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali:

- 3 seggi: Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito,
- 2 seggi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Irlanda, Grecia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia,
- 1 seggio: Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovenia.

*Articolo 31***Rappresentanti *ad personam* dei membri dell'Ufficio di presidenza**

1. Ciascuna delegazione nazionale designa, al suo interno, un membro o un supplente quale rappresentante *ad personam* dei propri membri dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del Presidente e del primo vicepresidente.
2. Ciascun gruppo politico designa, al suo interno, un membro o un supplente quale rappresentante *ad personam* del proprio presidente.
3. Un rappresentante *ad personam* gode del diritto di partecipare alle riunioni, del diritto di parola e del diritto di voto solo quando rappresenta il rispettivo membro dell'Ufficio di presidenza. La delega di voto deve essere notificata al Segretario generale prima della riunione in questione, conformemente alla procedura di notifica prescritta.

*Articolo 32***Procedura di elezione**

1. L'Ufficio di presidenza è eletto dall'Assemblea plenaria per un periodo di due anni e mezzo.

2. L'elezione si svolge sotto la presidenza del Presidente provvisorio, conformemente al disposto degli articoli 11 e 12. Tutte le candidature sono inoltrate per iscritto al Segretario generale almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria. L'elezione può aver luogo solo previa verifica del numero legale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo periodo.

Articolo 33

Elezione del Presidente e del primo vicepresidente

1. Prima dell'elezione i candidati alle cariche di Presidente e di primo vicepresidente possono rivolgere all'Assemblea plenaria una breve dichiarazione. La durata massima di questi interventi, uguale per tutti, è fissata dal Presidente provvisorio.
2. Le elezioni del Presidente e del primo vicepresidente hanno luogo separatamente. Essi vengono eletti a maggioranza dei voti espressi.
3. Le forme valide del voto sono il voto favorevole e l'astensione. Per stabilire se è stata raggiunta la maggioranza vengono contati solo i voti favorevoli.
4. Se al primo turno di votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede ad un secondo turno, al termine del quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad estrazione a sorte.

Articolo 34

Elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza

1. Le delegazioni nazionali che propongono un solo candidato per ogni seggio loro assegnato in seno all'Ufficio di presidenza possono presentare una lista comune di candidati. Tale lista può essere approvata al primo turno di votazione a maggioranza dei voti espressi.

Qualora la lista comune non venga approvata o le delegazioni nazionali presentino un numero di candidati superiore a quello dei seggi loro assegnati all'interno dell'Ufficio di presidenza, ognuno di questi seggi forma oggetto di una votazione separata; in questo caso sono applicabili le regole valide per l'elezione del Presidente e del primo vicepresidente (articolo 32 e articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4).

2. I presidenti dei gruppi politici eletti all'interno di ciascun gruppo sono membri dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 35

Elezione dei rappresentanti *ad personam* dei membri

L'elezione di un candidato a un seggio di membro dell'Ufficio di presidenza comporta anche l'elezione del suo rappresentante *ad personam*.

Articolo 36

Elezione suppletiva per i seggi vacanti nell'Ufficio di presidenza

Un membro dell'Ufficio di presidenza, o il suo rappresentante *ad personam*, che cessi di far parte del Comitato o si dimetta dall'Ufficio di presidenza, viene sostituito per la rimanente durata del mandato, conformemente agli articoli da 30 a 35. L'elezione suppletiva per il seggio vacante avviene in sessione plenaria sotto la presidenza del Presidente del Comitato o di un suo rappresentante, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3.

Articolo 37

Compiti dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

- a) definisce e presenta all'Assemblea plenaria il proprio programma politico all'inizio del suo mandato e ne controlla l'attuazione. Al termine del suo mandato presenta all'Assemblea plenaria una relazione sull'attuazione del suo programma politico;
- b) organizza e coordina i lavori dell'Assemblea plenaria e delle commissioni;
- c) adotta, su proposta delle commissioni, il loro programma di lavoro annuale;
- d) è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri e i supplenti; cura l'organizzazione interna del Comitato, del suo segretariato generale, compreso l'organigramma, e dei suoi organi;

- e) può:
- costituire gruppi di lavoro, composti di suoi membri o di altri membri del Comitato, che lo consiglino per determinate questioni; a tali gruppi di lavoro possono appartenere fino a dodici membri,
 - invitare ad assistere alle sue riunioni altri membri del Comitato, in considerazione della loro competenza o del loro mandato, nonché personalità esterne;
- f) assume il Segretario generale nonché i funzionari e gli altri agenti di cui all'articolo 73;
- g) presenta all'Assemblea plenaria, conformemente all'articolo 75, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;
- h) autorizza lo svolgimento di riunioni in sedi diverse da quella abituale;
- i) stabilisce le disposizioni relative alla composizione e al metodo di lavoro dei gruppi di lavoro, dei comitati misti con i paesi candidati all'adesione o di altri organi politici nei quali siedono membri del Comitato.

I comitati consultivi misti sono istituiti con i rappresentanti locali e regionali dei paesi candidati, sulla base delle disposizioni del relativo accordo di stabilizzazione e associazione.

I membri di tali comitati provenienti dai paesi candidati sono nominati formalmente dal rispettivo governo a rappresentare il loro ente locale o regionale. Nell'ambito dei comitati consultivi misti le decisioni sono adottate congiuntamente insieme ai rappresentanti del paese partner, sotto la presidenza congiunta del Comitato delle regioni e del paese candidato.

I comitati consultivi misti adottano relazioni e raccomandazioni che vertono su temi rilevanti per gli enti locali ai fini del processo di allargamento. Possono anche elaborare relazioni indirizzate al pertinente Consiglio di associazione;

- j) decide sulla presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se l'Assemblea plenaria non è in grado di decidere entro i termini prescritti; la decisione è adottata — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, primo periodo — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del Presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 58 e 59. Se l'Ufficio di presidenza decide per l'introduzione del ricorso o dell'istanza di intervento, il Presidente presenta il ricorso o l'istanza a nome del Comitato e, in occasione della successiva sessione plenaria, investe l'Assemblea della decisione di mantenere o ritirare il ricorso o l'istanza. Se — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo periodo — l'Assemblea si pronuncia contro il ricorso o l'istanza di intervento con la maggioranza di cui all'articolo 13, lettera g), il Presidente provvede a ritirare il ricorso o l'istanza.

Articolo 38

Convocazione dell'Ufficio di presidenza, numero legale e deliberazione

1. L'Ufficio di presidenza viene convocato dal Presidente, il quale stabilisce la data della riunione e l'ordine del giorno d'intesa con il primo vicepresidente. L'Ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta per trimestre oppure entro quattordici giorni dalla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei suoi membri.
2. Il numero legale è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno sei membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, l'Ufficio di presidenza può proseguire le discussioni, ma le votazioni sono rinviate alla riunione successiva.
3. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento interno, le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 2 e 6.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 40, paragrafo 4, lettera b), per preparare le decisioni dell'Ufficio di presidenza, il Presidente può incaricare il Segretario generale di elaborare i documenti di discussione e le proposte di decisione sui singoli temi da trattare. I documenti vengono allegati al progetto di ordine del giorno.

5. I documenti devono essere resi disponibili per via elettronica per i membri almeno dieci giorni prima dell'inizio della riunione. Gli emendamenti relativi ai documenti dell'Ufficio di presidenza devono essere presentati nel rispetto delle modalità prescritte, devono pervenire al Segretario generale almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione dell'Ufficio di presidenza e, non appena tradotti, devono poter essere consultati per via elettronica.
6. In casi eccezionali, il Presidente può ricorrere alla procedura scritta per fare adottare una decisione, salvo nei casi in cui questa riguardi persone. Il Presidente invia ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto, entro un termine di cinque giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.

Articolo 39

Presidente

1. Il Presidente dirige i lavori del Comitato.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato. Il Presidente può delegare tale potere.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene rappresentato dal primo vicepresidente; se anche quest'ultimo è assente o impossibilitato a svolgere tale funzione, il Presidente è rappresentato da uno dei vicepresidenti.

Articolo 40

Commissione Affari finanziari e amministrativi (CAFA)

1. L'Ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell'articolo 37, istituisce una commissione consultiva per gli Affari finanziari e amministrativi presieduta da un membro dell'Ufficio di presidenza.
2. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati dal presidente della commissione, di concerto con il primo vicepresidente.
3. La commissione Affari finanziari e amministrativi può nominare tra i suoi membri un rappresentante che assista il presidente nel riferire all'Ufficio di presidenza in merito all'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati.
4. La commissione Affari finanziari e amministrativi assolve le seguenti funzioni:
 - a) discute e adotta il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate presentato dal Segretario generale, ai sensi dell'articolo 75;
 - b) elabora i progetti delle disposizioni applicative e delle decisioni dell'Ufficio di presidenza sulle questioni finanziarie, organizzative e amministrative, comprese quelle relative ai membri e ai supplenti.

Questi atti, insieme al sommario delle decisioni della CAFA, sono trasmessi ai membri dell'Ufficio di presidenza conformemente all'articolo 38, paragrafi 4 e 5;
 - c) fornisce il proprio parere su ogni evento di rilievo che possa compromettere la sana gestione degli stanziamenti o impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in particolare per quanto concerne le previsioni di esecuzione degli stanziamenti;
 - d) fornisce il proprio parere e valuta l'esecuzione del bilancio in corso, gli storni di stanziamenti, le procedure relative agli organigrammi, gli stanziamenti amministrativi e le operazioni relative a progetti in materia di immobili.
5. Il presidente della commissione Affari finanziari e amministrativi rappresenta il Comitato nei confronti delle autorità di bilancio dell'Unione.

Pareri, rapporti e risoluzioni — Procedure dell'Ufficio di presidenza

Articolo 41

Pareri — Base giuridica

In base al disposto dell'articolo 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Comitato adotta i suoi pareri:

- a) quando è consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti dai Trattati e in tutti gli altri casi, in particolare quelli concernenti la cooperazione transfrontaliera, in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno;

- b) di propria iniziativa, qualora lo ritenga utile:
- i) sulla base di una comunicazione, una relazione o una proposta legislativa di un'altra istituzione dell'Unione europea, trasmessa al Comitato per informazione, oppure sulla base di una richiesta da parte di uno Stato membro detentore dell'attuale o prossima presidenza del Consiglio,

oppure ancora

 - ii) interamente di propria iniziativa, in tutti gli altri casi;
- c) qualora, in applicazione dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, venga consultato il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

Articolo 42

Assegnazione dei pareri alle commissioni

1. Il Presidente assegna i documenti ricevuti dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo alla commissione competente. L'Ufficio di presidenza ne viene informato nel corso della riunione successiva.
2. Se l'argomento di un parere rientra nelle competenze di più di una commissione, il Presidente designa la commissione responsabile dell'elaborazione del parere e, all'occorrenza, può proporre all'Ufficio di presidenza di creare un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle commissioni interessate.
3. Se una commissione non condivide una decisione adottata dal Presidente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, essa può chiedere, tramite il proprio presidente, all'Ufficio di presidenza di decidere in merito.

Articolo 43

Nomina di un relatore generale

1. Qualora una commissione non possa elaborare il progetto di parere entro il termine richiesto, l'Ufficio di presidenza può proporre all'Assemblea plenaria di nominare un relatore generale, il quale presenterà il proprio progetto di parere direttamente in sessione plenaria.
2. Qualora il termine richiesto non conceda il tempo necessario per far nominare il relatore generale dall'Assemblea plenaria, quest'ultimo può essere nominato dal Presidente. L'Assemblea plenaria ne viene informata nel corso della successiva sessione plenaria.
3. Il relatore generale è un membro della commissione interessata.
4. In entrambi i casi la commissione interessata si riunisce, nei limiti del possibile, per tenere un dibattito generale orientativo sull'argomento.

Articolo 44

Pareri d'iniziativa

1. Le richieste di elaborazione di pareri di iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), numero ii), possono essere presentate all'Ufficio di presidenza da tre dei suoi membri, da una commissione tramite il suo presidente o da trentadue membri del Comitato. Tali richieste, corredate della relativa argomentazione e di tutti gli altri documenti di discussione, vanno trasmesse all'Ufficio di presidenza conformemente al disposto dell'articolo 38, paragrafo 4, e, per quanto possibile, prima dell'adozione del programma di lavoro annuale.
2. L'Ufficio di presidenza decide in merito alle richieste di elaborazione di pareri di iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), numero ii), con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi. I lavori vengono affidati alla commissione competente conformemente all'articolo 42. Il Presidente informa l'Assemblea plenaria di tutte le decisioni dell'Ufficio di presidenza relative all'autorizzazione e all'assegnazione di questi pareri di iniziativa.

Articolo 45

Presentazione di risoluzioni

1. Possono essere iscritte all'ordine del giorno solo le risoluzioni che riguardino temi connessi alla sfera di attività dell'Unione europea, che vertano su questioni di rilevante interesse per gli enti locali e regionali e che rivestano carattere di attualità.

2. I progetti di risoluzione o le richieste di elaborazione di una risoluzione devono essere presentati al Comitato da almeno trentadue membri o da un gruppo politico. Tutti i progetti o le richieste devono essere trasmessi per iscritto all'Ufficio di presidenza e indicare il nome dei membri o del gruppo politico che li appoggiano. Devono pervenire al Segretario generale almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione dell'Ufficio di presidenza.
3. Qualora decida che il Comitato debba dar seguito a un progetto o a una richiesta di risoluzione, l'Ufficio di presidenza può:
 - a) iscrivere il progetto di risoluzione nel progetto preliminare di ordine del giorno della sessione plenaria, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;
 - b) iscrivere, conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, secondo periodo, il progetto di risoluzione all'ordine del giorno della sessione plenaria successiva. Il progetto sarà esaminato nel corso della seconda giornata di sessione.
4. Progetti di risoluzione che si riferiscano ad avvenimenti imprevisti posteriori alla scadenza dei termini fissati nel paragrafo 2 (risoluzioni urgenti) e siano conformi al disposto del paragrafo 1 possono essere presentati all'inizio della riunione dell'Ufficio di presidenza. Se l'Ufficio di presidenza constata che la proposta riguarda i compiti essenziali del Comitato, procede al suo esame secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3, lettera b). In sessione plenaria ogni membro può presentare emendamenti ai progetti di risoluzione urgenti.

Articolo 46

Promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

L'Ufficio di presidenza è incaricato della promozione dei pareri, delle relazioni e delle risoluzioni del Comitato. Adotta inoltre orientamenti per la procedura relativa al seguito dei pareri, conformemente all'articolo 56.

CAPO 4

Conferenza dei presidenti

Articolo 47

Composizione

La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente e dal primo vicepresidente del Comitato e dai presidenti dei gruppi politici. Ciascun presidente di gruppo politico può essere rappresentato da un altro membro del proprio stesso gruppo.

Articolo 48

Poteri

La Conferenza dei presidenti discute di ogni questione sottoposta dal Presidente, al fine di predisporre e facilitare la ricerca di un consenso politico sulle decisioni che devono essere prese dagli altri organi del Comitato.

Nella sua comunicazione all'Ufficio di presidenza, il Presidente riferisce delle discussioni svoltesi in sede di riunione della Conferenza dei presidenti.

CAPO 5

Commissioni

Articolo 49

Composizione e competenze

1. All'inizio di ogni mandato quinquennale, l'Assemblea plenaria costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla loro composizione e alle loro competenze, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione del Comitato sotto il profilo della rappresentanza nazionale.
3. I membri del Comitato devono far parte di almeno una commissione ed al massimo di due. L'Ufficio di presidenza può prevedere deroghe per i membri che appartengono alle delegazioni nazionali il cui numero di membri è inferiore al numero delle commissioni.

*Articolo 50***Presidente e vicepresidenti**

1. Ogni commissione elegge tra i suoi membri, per un periodo di due anni e mezzo, un presidente, un primo vicepresidente e un massimo di due altri vicepresidenti.
2. Qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei seggi disponibili, l'elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario, o su richiesta di un sesto dei membri della commissione, l'elezione avviene secondo la procedura prevista all'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4, per l'elezione del Presidente e del primo vicepresidente del Comitato.
3. Qualora il presidente o vicepresidente di una commissione cessi di far parte del Comitato o rinunci alla carica di presidente o vicepresidente di commissione, la carica vacante viene assegnata conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

*Articolo 51***Compiti delle commissioni**

1. Conformemente alle competenze loro attribuite dall'Assemblea plenaria ai sensi dell'articolo 49, le commissioni dibattono le politiche dell'Unione. In particolare, esse elaborano progetti di parere, di rapporto e di risoluzione che vengono presentati all'Assemblea plenaria per adozione.
2. Le commissioni decidono sull'elaborazione dei pareri di cui alle seguenti disposizioni:
 - articolo 41, lettera a),
 - articolo 41, lettera b), punto i),
 - articolo 41, lettera c).
3. Le commissioni elaborano il loro progetto di programma di lavoro annuale conformemente alle priorità politiche del Comitato e lo presentano all'Ufficio di presidenza per adozione.

*Articolo 52***Convocazione delle commissioni e ordine del giorno**

1. La data della riunione e l'ordine del giorno vengono fissati dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.
2. Una commissione è convocata dal proprio presidente. La convocazione di una riunione ordinaria deve pervenire ai membri almeno quattro settimane prima unitamente all'ordine del giorno.
3. Su richiesta scritta di almeno un quarto dei membri della commissione, il presidente è tenuto a convocare una riunione straordinaria, che si svolgerà al più tardi quattro settimane dopo la presentazione della richiesta. L'ordine del giorno di una riunione straordinaria è fissato dai membri che ne fanno richiesta ed è trasmesso ai membri insieme alla convocazione.
4. Tutti i progetti di parere e gli altri documenti di discussione che richiedono una traduzione devono essere trasmessi alla segreteria della commissione in questione almeno cinque settimane prima della data fissata per la riunione. Essi devono essere resi disponibili per i membri per via elettronica almeno dodici giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questi termini.
5. I documenti devono essere presentati alla segreteria per via elettronica nel formato standard adottato dall'Ufficio di presidenza. Le raccomandazioni politiche contenute nel documento non devono superare complessivamente le 10 pagine (15 000 caratteri), con un possibile adeguamento per motivi linguistici non superiore al 10 %. Il presidente della commissione può però concedere deroghe in casi eccezionali, se il tema richiede una trattazione più ampia.

*Articolo 53***Presenze. Pubblicità delle riunioni**

1. Tutti i membri e i supplenti che partecipano alla riunione firmano un elenco delle presenze per ciascun giorno di riunione.
2. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, a meno che una commissione non disponga diversamente o per l'intera durata della riunione o per un punto specifico all'ordine del giorno.

3. Rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché altre personalità, possono essere invitati a partecipare alle riunioni delle commissioni e a rispondere alle domande dei loro membri.

Articolo 54

Termini per l'elaborazione dei pareri

1. Una commissione presenta il proprio progetto di parere entro il termine previsto nel calendario interistituzionale. Il numero massimo di riunioni per l'esame di un progetto di parere è fissato a due, esclusa la prima riunione dedicata all'organizzazione dei lavori.
2. In casi eccezionali l'Ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento di riunioni supplementari per la discussione di un progetto di parere, oppure prorogare il termine previsto per la sua presentazione.

Articolo 55

Contenuto dei pareri

1. Un parere del Comitato riporta le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato sull'argomento oggetto della consultazione, eventualmente corredate di emendamenti concreti al documento in esame.
2. I pareri del Comitato in merito a proposte di atti legislativi in settori che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione esprimono la posizione del Comitato riguardo alla conformità di tali proposte con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Altri pareri del Comitato possono, se necessario, far riferimento all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità laddove opportuno.

3. I pareri analizzano inoltre, laddove possibile, le probabili ripercussioni a livello dell'attuazione amministrativa e delle finanze regionali e locali.
4. I pareri del Comitato in merito alle proposte di atti legislativi dovrebbero includere proposte di emendamento al testo proposto dalla Commissione europea.
5. Se necessario, viene elaborata una motivazione sotto la responsabilità del relatore. La motivazione non viene messa ai voti. Il suo contenuto deve tuttavia corrispondere al testo del parere messo ai voti.
6. Un progetto di parere in cui si proponga di far svolgere al Comitato una nuova attività con implicazioni finanziarie deve essere accompagnato in allegato da una stima dei costi di tale attività. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente norma.

Articolo 56

Seguito dei pareri del Comitato

Nel periodo che segue l'adozione di un parere, il relatore e il presidente della commissione incaricata di elaborare il progetto di parere seguono, con l'assistenza del segretariato generale, lo svolgimento della procedura all'origine della consultazione del Comitato, e intraprendono tutte le attività opportune per promuovere le posizioni espresse nel parere dal Comitato, tenendo debito conto del calendario istituzionale.

Articolo 57

Pareri riveduti

1. Qualora lo reputi necessario, la commissione competente può chiedere all'Ufficio di presidenza l'autorizzazione ad elaborare un progetto di parere riveduto sullo stesso tema, affidandolo, per quanto possibile, al medesimo relatore, al fine di tenere conto e di reagire agli sviluppi interistituzionali della pertinente procedura legislativa. Qualora lo stato di avanzamento di tale procedura non lasci all'Ufficio di presidenza il tempo sufficiente per decidere, il Presidente del Comitato può autorizzare l'elaborazione del parere riveduto e informarne l'Ufficio di presidenza nella prossima riunione.
2. La commissione si riunisce, se possibile, per procedere a un dibattito e all'adozione del progetto di parere riveduto, che viene presentato alla sessione plenaria successiva.

3. Qualora lo stato di avanzamento della procedura all'origine della consultazione del Comitato non lasci alla commissione il tempo sufficiente per adottare il progetto di parere riveduto, il presidente di tale commissione ne informa immediatamente il Presidente del Comitato così da permettere il ricorso alla procedura di nomina di un relatore generale di cui all'articolo 43.

Articolo 58

Ricorso per violazione del principio di sussidiarietà

1. La presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento dinanzi alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà, contro un atto legislativo per l'adozione del quale il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la consultazione del Comitato, può essere proposta dal Presidente del Comitato o dalla commissione che era stata designata per elaborare il relativo progetto di parere.
2. La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all'articolo 64, paragrafo 1. La proposta della commissione è presentata per decisione all'Assemblea plenaria conformemente all'articolo 13, lettera g), oppure all'Ufficio di presidenza nei casi di cui all'articolo 37, lettera j). La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l'urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all'articolo 37, lettera j).

Articolo 59

Mancato rispetto dell'obbligo di consultazione del Comitato

1. Qualora il Comitato delle regioni non sia stato consultato nei casi previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente del Comitato o una commissione può proporre all'Assemblea plenaria conformemente all'articolo 13, lettera g), o all'Ufficio di presidenza, nei casi di cui all'articolo 37, lettera j), la presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento dinanzi alla Corte di giustizia.
2. La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all'articolo 64, paragrafo 1. La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l'urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all'articolo 37, lettera j).

Articolo 60

Relazione sull'impatto dei pareri

Il segretariato generale presenta ogni anno all'Assemblea plenaria una relazione sull'impatto dei pareri del Comitato, basata in particolare sulle informazioni comunicategli a tal fine da ciascuna commissione competente e sulle informazioni raccolte presso le istituzioni interessate.

Articolo 61

Relatori

1. Per l'elaborazione di un progetto di parere ogni commissione nomina, su proposta del rispettivo presidente, un relatore o, in casi giustificati, due relatori, tra i suoi membri o tra i relativi supplenti debitamente designati.
2. Nel nominare i relatori, ogni commissione si adopera affinché i pareri vengano ripartiti in modo equilibrato.
3. In caso di urgenza il presidente della commissione può ricorrere alla procedura scritta per la nomina del relatore. Il presidente invita i membri della commissione a comunicargli per iscritto, entro il termine di tre giorni lavorativi, eventuali obiezioni alla nomina del relatore proposto. In caso di obiezioni il presidente e il primo vicepresidente decidono di comune accordo.
4. Durante la discussione del proprio progetto di parere, un presidente o un vicepresidente che sia stato nominato relatore cede la direzione della riunione a un altro vicepresidente o, altrimenti, al membro più anziano tra i presenti.
5. Qualora un relatore perda la qualità di membro titolare o supplente del Comitato, si procede alla designazione di un nuovo relatore dello stesso gruppo politico all'interno della commissione interessata, ricorrendo se del caso alla procedura di cui al paragrafo 3.

*Articolo 62***Gruppi di lavoro delle commissioni**

1. In casi debitamente motivati le commissioni possono costituire, con l'approvazione dell'Ufficio di presidenza, dei gruppi di lavoro. Possono far parte di un gruppo di lavoro anche membri di altre commissioni.
2. Un membro di un gruppo di lavoro che non possa partecipare a una riunione può farsi sostituire da un membro o da un supplente del suo stesso gruppo politico che figuri nell'elenco dei sostituti di tale gruppo di lavoro. In mancanza di sostituti disponibili in tale elenco, il membro può farsi sostituire da qualunque membro o supplente del suo stesso gruppo politico.
3. Ogni gruppo di lavoro può designare tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.
4. I gruppi di lavoro possono adottare conclusioni da riferire alle rispettive commissioni.

*Articolo 63***Esperti per i relatori**

1. Ciascun relatore può farsi assistere da un esperto.
2. Sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti per i relatori e degli esperti invitati dalla commissione.
3. Gli esperti non rappresentano il Comitato e non parlano a suo nome.

*Articolo 64***Numero legale**

1. All'interno di una commissione, il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente.
2. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno dieci membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere una riunione di commissione per un periodo non superiore a dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno chiesto tale verifica ma non si trovano più nella sala dove la commissione è riunita si considerano presenti ai fini del conteggio. Se il numero di membri presenti è inferiore a dieci, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.
3. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, la commissione può procedere all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno che non comportano una votazione, rinviando alla riunione successiva la discussione e la votazione dei punti all'ordine del giorno rimasti in sospenso. Tutte le decisioni adottate e i voti espressi nel corso della riunione prima della verifica del numero legale mantengono la loro validità.

*Articolo 65***Votazione**

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2.

*Articolo 66***Emendamenti**

1. Gli emendamenti devono essere presentati prima delle ore 15.00 del nono giorno lavorativo prima della data della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.

Gli emendamenti in commissione possono essere presentati soltanto da membri della stessa commissione, oppure da membri o supplenti debitamente designati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2; esclusivamente in merito al documento per il quale sono stati nominati relatori, possono presentare emendamenti anche i supplenti non designati.

Il diritto di presentare emendamenti per una riunione di commissione può essere esercitato, in via esclusiva, soltanto da un membro della stessa commissione oppure da un altro membro o supplente debitamente designato. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente del Comitato, o prima del conferimento o del ritiro di una delega, mantengono la loro validità.

Gli emendamenti vengono tradotti e trasmessi in via prioritaria al relatore affinché questi possa far pervenire i propri emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione. Gli emendamenti del relatore devono ricollegarsi espressamente ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Questi emendamenti del relatore devono poter essere scaricati in formato elettronico non appena tradotti e devono essere distribuiti in forma cartacea non più tardi dell'apertura della riunione.

Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 1 a 6, sono applicabili, *mutatis mutandis*, anche alle riunioni delle commissioni.

2. La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del progetto di parere in discussione.
3. La votazione finale verte sull'intero testo del parere, eventualmente modificato. Se il parere non ottiene la maggioranza dei voti espressi, la commissione decide se:
 - ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in sessione plenaria, per discussione ed adozione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 54,
 - nominare un nuovo relatore, e avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere, oppure ancora
 - rinunciare ad elaborare il parere.
4. Una volta adottato in sede di commissione, il progetto di parere è trasmesso dal presidente della commissione al Presidente del Comitato.

Articolo 67

Decisione di non elaborare un parere

1. Qualora ritenga che una consultazione di cui all'articolo 41, lettera a), non riguardi gli interessi regionali o locali o non rivesta importanza politica, la commissione competente può decidere di non elaborare un parere. Il Segretario generale informa della decisione le istituzioni europee pertinenti.
2. Qualora la commissione competente reputi che una consultazione di cui all'articolo 41, lettera a), rivesta importanza, ma, per ragioni di priorità e/o perché di recente sono già stati adottati pareri pertinenti, ritenga non necessario elaborare un nuovo parere, essa può decidere di non elaborare un parere. In tal caso, il Comitato può decidere di rispondere alle istituzioni dell'Unione europea con una rinuncia motivata sotto forma di lettera a firma del Presidente del Comitato. La lettera viene elaborata dal presidente della commissione competente consultando i relatori dei pareri già adottati sullo stesso tema.

Articolo 68

Procedura scritta

1. In casi eccezionali il presidente di una commissione può ricorrere alla procedura scritta per far adottare una decisione riguardante il funzionamento della commissione stessa.
2. Il presidente invia ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto, entro tre giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni.
3. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.

Articolo 69

Disposizioni applicabili alle commissioni

L'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 20 sono applicabili, *mutatis mutandis*, anche alle commissioni.

CAPO 6

Amministrazione del Comitato

Articolo 70

Segretariato generale

1. Il Comitato è assistito da un segretariato generale.
2. Il segretariato generale è posto sotto la direzione di un Segretario generale.

3. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, definisce l'organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e assistere i membri del Comitato nell'espletamento del loro mandato. Nel far ciò stabilisce i servizi che il segretariato generale è tenuto a fornire ai membri, alle delegazioni nazionali, ai gruppi politici e ai membri non iscritti.
4. Il segretariato generale redige i verbali delle deliberazioni degli organi del Comitato.

Articolo 71

Segretario generale

1. Il Segretario generale assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza o dal Presidente a norma del presente Regolamento interno e delle disposizioni vigenti. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di presidenza e ne tiene il verbale.
2. Il Segretario generale espleta le proprie funzioni sotto l'autorità del Presidente, il quale rappresenta l'Ufficio di presidenza. Ogni anno il Segretario generale mette a disposizione dell'Ufficio di presidenza la relazione annuale di attività, in cui rende conto dell'esercizio delle sue funzioni di ordinatore delegato, e ne presenta una sintesi per eventuale discussione.

Articolo 72

Assunzione del Segretario generale

1. L'Ufficio di presidenza assume il Segretario generale, conferendogli il mandato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e previa verifica del numero legale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, primo periodo.
2. Il Segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L'Ufficio di presidenza fissa le condizioni particolari del suo contratto di assunzione, conformemente all'articolo 2 e alle disposizioni correlate del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Il mandato del Segretario generale può essere rinnovato una sola volta per un massimo di cinque anni.

In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, le sue funzioni sono esercitate da un direttore designato dall'Ufficio di presidenza.

3. I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del Segretario generale, dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 73

Statuto dei funzionari e Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

1. I poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:
 - per i funzionari dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, dal Segretario generale,
 - per gli altri funzionari, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale.
2. I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:
 - per gli agenti temporanei dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per gli agenti temporanei del gruppo di funzioni AST, dal Segretario generale,
 - per gli altri agenti temporanei, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale,
 - per gli agenti temporanei del gabinetto del Presidente o del primo vicepresidente:
 - per i gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per il gruppo di funzioni AST, dal Segretario generale su proposta del Presidente,
 - per gli altri gradi del gruppo di funzioni AD, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Presidente.

Gli agenti temporanei in servizio presso il gabinetto del Presidente o del primo vicepresidente vengono assunti fino al termine del mandato del Presidente o del primo vicepresidente,

— nel caso degli agenti contrattuali, dei consiglieri speciali e degli agenti locali, dal Segretario generale, alle condizioni stabilite nel Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

3. L'Ufficio di presidenza e il Segretario generale possono delegare i poteri loro conferiti in virtù del presente articolo.

Gli atti di delega determinano l'ampiezza dei poteri conferiti, con le loro limitazioni e scadenze, e stabiliscono se tali poteri possono essere subdelegati.

Articolo 74

Riunioni a porte chiuse

Per adottare decisioni ai sensi degli articoli 72 e 73, l'Ufficio di presidenza si riunisce a porte chiuse.

Articolo 75

Bilancio

1. La commissione Affari finanziari e amministrativi sottopone all'Ufficio di presidenza il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio successivo. L'Ufficio di presidenza presenta il progetto all'Assemblea plenaria per adozione.

Il Presidente, previa consultazione della Conferenza dei presidenti, sottopone all'Ufficio di presidenza gli orientamenti strategici generali da presentare alla commissione Affari finanziari e amministrativi per l'elaborazione del bilancio per l'anno n+2.

2. L'Assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo in tempo utile per garantire il rispetto dei termini imposti dalle disposizioni finanziarie.
3. Il Presidente del Comitato, previa consultazione della commissione Affari finanziari e amministrativi, procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate, nel quadro delle norme finanziarie interne stabilite dall'Ufficio di presidenza. Il Presidente esercita queste funzioni in conformità delle disposizioni del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Cooperazione. Trasmissione e pubblicazione di atti

Articolo 76

Accordi di cooperazione

L'Ufficio di presidenza può concludere, su proposta del Segretario generale, accordi di cooperazione volti a facilitare l'esercizio delle competenze del Comitato in riferimento all'applicazione dei Trattati o al fine di migliorarne la cooperazione politica.

Articolo 77

Trasmissione e pubblicazione dei pareri e delle risoluzioni

1. I pareri del Comitato, nonché le comunicazioni relative all'applicazione di una procedura semplificata a norma dell'articolo 27 o alla decisione di non elaborare un parere prevista dall'articolo 67, sono indirizzati al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo. Come avviene anche per le risoluzioni, sono trasmessi dal Presidente.
2. I pareri e le risoluzioni del Comitato vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

CAPO 2

Pubblicità, trasparenza e dichiarazione degli interessi finanziari dei membri

Articolo 78

Accesso del pubblico ai documenti

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede legale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Comitato, in conformità alle disposizioni del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto dei principi, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e conformemente alle modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Comitato. Nei limiti del possibile, un analogo accesso ai documenti del Comitato è consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

2. Il Comitato istituisce un registro dei propri documenti. A tal fine, l'Ufficio di presidenza adotta norme interne volte a disciplinare le modalità di accesso e stabilisce l'elenco dei documenti direttamente accessibili.

Articolo 79

Dichiarazione degli interessi finanziari dei membri

Nell'assumere le loro funzioni al Comitato, i membri compilano una dichiarazione degli interessi finanziari conforme al modello adottato dall'Ufficio di presidenza, che tengono aggiornata e che viene resa accessibile al pubblico.

CAPO 3

Lingue

Articolo 80

Regime linguistico dell'interpretazione

Nella misura del possibile, sono impiegate le risorse necessarie per agevolare l'attuazione dei seguenti principi in materia di regime linguistico dell'interpretazione:

- a) i dibattiti del Comitato sono accessibili nelle lingue ufficiali, salvo che l'Ufficio di presidenza decida altrimenti;
- b) ciascun membro ha il diritto di esprimersi in sessione plenaria nella lingua ufficiale da lui scelta. Per ciascun intervento effettuato in una delle lingue ufficiali è disponibile un servizio di interpretazione simultanea verso le altre lingue ufficiali nonché verso ogni altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza. Queste disposizioni si applicano anche alle lingue per le quali gli accordi amministrativi stipulati dal Comitato con diversi Stati membri riconoscono tale possibilità;
- c) per le riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, è disponibile un servizio di interpretazione simultanea da e verso le lingue utilizzate dai membri che hanno confermato la loro presenza alla riunione.

CAPO 4

Osservatori

Articolo 81

Osservatori

1. In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo dell'Ufficio di presidenza, può invitare il governo dello Stato aderente a nominare un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Comitato.
2. In attesa dell'entrata in vigore del Trattato di adesione, tali osservatori partecipano a tutti o a parte dei lavori del Comitato, e hanno diritto di parola in seno agli organi di questo.

Gli osservatori non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Comitato. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Comitato.

3. Il loro trattamento è assimilato a quello dei membri per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Comitato e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a questo scopo nella relativa linea di bilancio.

CAPO 5

Disposizioni relative al regolamento interno

Articolo 82

Revisione del Regolamento interno

1. L'Assemblea plenaria decide a maggioranza dei suoi membri in merito alla necessità di rivedere il presente Regolamento interno in alcune parti o nel suo insieme.

2. Essa incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione ed un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza dei suoi membri, all'adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 83

Istruzioni dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza può emanare specifiche istruzioni per determinare le modalità di applicazione del Regolamento interno, nel rispetto di quest'ultimo.

Articolo 84

Entrata in vigore del Regolamento interno

Il presente Regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT